

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SESTA

Di nuovo corretta ed accresciuta.

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, & serat, & metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant. Bacon. Serm. fidel. nu. xiv.



HARLEM,
Et se vend
A PARIS,
Chez Molini Libraire, Quai des Augustins.

MDCCLXVI.







名古屋大学図書

洋

695957







DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SESTA

Di nuovo corretta ed accresciuta.

*In rebus quibuscumque difficultioribus non
expectandum, ut quis simul, &c. serat, &c. me-
lit, sed praeparatione opus est, ut per, gra-
dus maturevacant. Bacon. Serm. fidel. III. XLV.*



HARLEM,
Et se vend
A PARIS,
Chez Molni Libraire, Quai des Augustins.

MDCLXVI.

A CHI LEGGE.

*A*LCUNI avanzi di Leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un Principe, che dodici secoli fa regnava in Constantinopoli frammischiate poscia co' rui Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le Leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro, che tremando dovrebbero reggere le vite, e le fortune degli uomini. Queste Leggi, che sono uno scolo de' Secoli i più barbari sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a di-

A



rettori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato, ed impaziente. Quella ingenua indagine della Verità; quella indipendenza delle opinioni volgari con cui è scritta quest' Opera è un effetto del dolce e illuminato Governo sotto cui vive l'Autore. I Grandi Monarchi, i benefattori della Umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro Filosofo con un non fanaico vigore deformato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n' esamina tutte le circostanze sono la satira, e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi Legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest' Opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se più che la forza può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mo- in-

tese critiche pubblicate contro questo Libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni aduo agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principi morali, e politici regolatori degli uomini. La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni sanziate della Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell' ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false Religioni, e dalle arbitrarie nozioni di Vizio, e di Virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane o



espreſſe o ſuppoſte per la neceſſità ed utilità comune, idea in cui ogni Setta, ed ogni Siſtema di morale deve neceſſariamente convenire; e farà ſempre lodevole intrapreſa quella, che ſforza anche i più pervicaci, ed increduli a conformarſi ai principj, che ſpingon gli uomini a vivere in Società. Sonovi dunque tre diſtinte Claſſi di Virtù e di Vizio; Religioſa, Naturale, e Politica. Queſte tre Claſſi non devono mai eſſere in contradizione fra di loro; ma non tutte le conſeguenze e i doveri che riſultano dalle altre. Non tutto ciò che eſige la rivelazione lo eſige la Legge Naturale, nè tutto ciò che eſige queſta lo eſige la pura Legge Sociale: ma egli è importantiſſimo di ſeparare ciò che riſulta da queſta convenzione cioè dagli eſpreſſi o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente eſercitarſi tra uomo, e uomo, ſenza una ſpeciale miſſione dell' Eſſere Supremo. Dunque l'idea della Virtù politica può ſenza taccia chiamarſi variabile; quella della Virtù naturale ſarebbe ſempre limpida, e mani-

feſta ſe l'imbecillità o le paſſioni degli uomini non la oſcuraffero; quella della Virtù Religioſa è ſempre una e conſtante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conſervata.

Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni ſociali, e delle conſeguenze di eſſe principj conarj o alla Legge Naturale o alla Rivelazione, perchè non parla di queſte. Sarebbe un errore a chi parlando di ſtato di guerra prima dello ſtato di Società lo prendeſſe nel ſenſo Hobbeſtano cioè di niſſun dovere, e di niſſuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una ſanzione eſpreſſa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno Scrittore, che conſidera le emanazioni del patto ſociale di non ammetterle prima del patto iſteſſo.

La Giuſtizia Divina e la Giuſtizia naturale ſono per eſſenza loro immutabili e conſtanti, perchè la relazione fra due medeſimi oggetti è ſempre la medeſima; ma la Giuſtizia umana, o ſia Politica non eſſen-



do che una relazione fra l'azione, e lo stato vario della Società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla Società quell'azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Si tosto che questi principj essenzialmente distinti vengano confusi non v'è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a Teologi lo stabilire i confini del giusto, e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinfeca malizia o bontà dell'atto: lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della Società spetta al Publicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della Virtù o della Religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e in vece di farmi incredulo o sedizioso pro-

curi di ritrovarmi cattivo Logico o inavveduto Politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia Religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta alle Note ed Osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi che mi dispensano dal provare i primj principj, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.



Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno *, sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest' altro segno † sono le seconde aggiunte.



*DEI DELITTI
&
DELLE PENE.*

INTRODUZIONE.

GLI uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provide Leggi, che per natura rendono univ ersali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo

da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all' estremo, non s'inducano a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbero esser patti di uomini liberi, non sono stiate per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una furtiva e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le confide-

rasse in questo punto di vista = *La massima felicità divisa nel maggior numero* =. Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all' estrema de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone Leggi, e merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, ch'ebbe il coraggio dall' oscuro e dispregiato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano e i sudditi, e fralle diverse Nazioni; il commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa fralle Nazioni una tacita guerra d'industria la più umana, e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si bebbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l'irrego-



larità delle procedure criminali, parte di Legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi rimontando a' principj generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin' ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente *Di Montaigne* ha rapidamente scorsò fu di questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose

di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità!

§. I.

Origine delle pene.

LE Leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza, e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la Sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo de-



positario, ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare; il quale cerca sempre di togliere dal Deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell' antico Chaos le Leggi della focietà. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl' infrattori delle Leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè la speranza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo Fisico e Morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si op-

pongono al bene universale: ne l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

§. II.

Diritto di punire.

Ogni pena che non derivi dall' assoluta necessità, dice il grande *Montesquieu*, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: Ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall' assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del Sovrano di punire i delitti: Sulla necessità di difendere il Deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il Sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il




cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti; poichè non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell' uomo. Qualunque Legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne' Romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

* La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo

troppo superiore ai mezzi, che la sterile ed abbandonata Natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s'incrocicchiano tra di loro, riuniti i primi Selvaggj. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di Guerra trasportossi dall' Individuo alle Nazioni. *

Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito, che la minima porzion possibile, quella sola, che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire, tutto il di più è abuso e non giustizia; è Fatto, ma non già Diritto. Osservate, che la parola *Diritto* non è contraddittoria alla parola *Forza*; ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per



giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tener uniti gl'interessi particolari, che senz' esso si scioglierebbono nell' antico stato d'infociabilità; tutte le pene, che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un Essere esistente, ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera, che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo quell'altra sorta di Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

§. III.

Conseguenze.

LA prima conseguenza di questi principj è, che le sole Leggi possono decretar le pene su i delitti, e

quest' autorità non può risiedere, che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la Società unita per un contratto sociale; nessun Magistrato (che è parte di Società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della Società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle Leggi è la pena giusta, più un'altra pena; dunque non può un Magistrato sotto qualunque pretesto di zelo, o ben pubblico accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti. * Questa obbligazione, che discende dal Trono sino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che, è interesse di tutti che i patii



utili al maggior numero sieno osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'Anarchia (1) *. Il Sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un Terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari.

* (1) La voce obbligazione l'è una di quelle molto più frequenti in Morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviato di un raziocinio, e non di un'idea; cercatene alla parola obbligazione, e non la troverete, fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.*

La terza conseguenza è, che quando si provasse, che l'atrocità delle pene se non immediatamente opposta al bene pubblico, ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa farebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l'effetto d'una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo farebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§ IV.

Interpretazione delle Leggi.

Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpretare le Leggi Penali può risiedere presso i Giudici criminali per la stessa ragione che non sono Legislatori. I Giudi-



ci non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi nostri Padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai Posterì, che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal Sovrano rappresentatore di essa come legittimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito, o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degli interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle Leggi. Chi farà dunque il legittimo interprete della Legge? Il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; o il Giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare, se

il tal uomo abbia fatto, o no, un'azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal Giudice un fillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la legge generale: la minore l'azione conforme, o no alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due fillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percossa da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma remote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più nu-



merose sono le strade che ad esse arrivano, e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge farebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva logica di un Giudice di una facile, o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll' offeso, e da tutte quelle minime forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesso volte nel passaggio che fa a diversi Tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell' attuale fermento degli umori d' un Giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso Tribunale puniti diversamente in di-

versi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l' errante instabilità delle interpretazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla interpretazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell' incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie, e venali controversie. Quando un Codice fissa di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al Giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla legge scritta. Quando la norma del giusto, o dell' ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del Cittadino ignorante, come del Cittadino Filosofo non è un affare di controver-



fia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un Dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i Cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì, che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitante a' supremi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatto un diritto di trafinettare agl'inferio-

ri i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai Superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

§. V.

Oscurità delle Leggi.

SE l'interpretazione delle Leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo farà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual farebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico, un quasi privato, e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Euro-



28 *Dei delitti e delle pene.*

pa! Quanto maggiore farà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fralle mani il sacro Codice delle Leggi, tanto men frequenti faranno i delitti, perchè non v'ha dubbio, che l'ignoranza, e l'incertezza delle pene ajutino l'eloquenza delle passioni.

Una conseguenza di quest' ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di Governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura, che si allontanano dalla forgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo, e delle passioni?

Dei delitti e delle pene. 29

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il Pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala, e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi, ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti, che facevano gemere gli antichi nostri Padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso, e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'Umanità, la Beneficenza, la Tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i Troni



dei Re , gli occulti tradimenti , le pubbliche stragi , ogni nobile tiranno della plebe , i Ministri della verità Evangelica lordando di sangue le mani , che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine , non sono l'opera di questo secolo illuminato , che alcuni chiamano corrotto.

§. VI.

Proporzione fra i Delitti e le Pene.

Non solamente è interesse comune , che non si commettano delitti , ma che siano più rari a proporzione del male , che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli , che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrarj al ben pubblico , ed a misura delle spinte , che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti , e le Pene.

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione , e dell'incrocicchiamiento de'gl' interessi particolari , che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All' esattezza matematica bisogna sostituire nell' Aritmetica Politica il calcolo delle probabilità. † Si getti uno sguardo sulle Storie , e si vedranno crescere i disordini coi confini degl' Imperj ; e scemando nell' istessa proporzione il sentimento Nazionale , la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi ; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando. †

Quella forza simile alla gravità ; che ci spinge al nostro ben essere , non si trattiene , che a misura degli ostacoli , che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa



serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il Legislatore fa come l'abile Architetto di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far conspirare quelle, che contribuiscono alla forza dell'edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili, decrescendo dal

dal più sublime al più infimo. Se la Geometria fosse adattabile alle infinite, ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; ma basterà al saggio Legislatore di segnare i punti principali, senza turbare l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta, ed universale delle Pene, e dei Delitti, avremmo una probabile, e comune misura dei gradi di tirannia, e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse Nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *Delitto*, o punita come tale, se non da coloro, che vi trovano il loro interesse, nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contraddice alla Legislazione; più attuali legislazioni, che



si escludono scambievolmente ; una moltitudine di Leggi, che espongono il più faggio alle pene più rigorose, e però resti vaghi, e fluttuanti i nomi di *Vizio*, e di *Virù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo, ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle Nazioni, e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *Vizio*, e di *Virù*, di *buon Cittadino*, o di *Reo*, cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune ; ma in ragione delle passioni, e degli errori, che successivamente agitarono i differenti Legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del Fanatismo e dell'Entusiasmo indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti

i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo strumento utile in mano del forte, e dell'accorto. In questo modo nascono le oscurissime nozioni di onore, e di virtù, e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi, e colle montagne, che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale Geografia.

Se il piacere, e il dolore sono i motori degli Esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini, anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile Legislatore il premio, e la pena, dalla inefatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente of-



fendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

§. VII.

Errori nella misura delle Pene.

LE precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire, che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione, e però errarono coloro, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni, e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un Codice particolare per ciascun Cittadino, ma

una nuova legge ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società: e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i Delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli Esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l'assassinio d'un Monarca; la superiorità della Natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravetza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risulterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni, e



dalle opposizioni degl' interessi l'idea della *utilità comune*, che è la base della Giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto, e creatore, che si è riservato a se solo il diritto di essere Legislatore, e Giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual farà l'insetto che oserà supplire alla divina Giustizia, che vorrà vendicare l'Essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli Esseri agisce senza reazione? La gravità del peccato dipende dalla impercrutabile malizia del cuore. Questa da Esseri finiti non può senza rivelazione saperfi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio pu-

nisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipotente nell' offenderlo, possono anche esserlo col punire.

§. VIII.

Divisione dei Delitti.

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei Delitti, cioè il danno della società. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbiano bisogno nè di Quadranti, nè di Telescopj per essere scoperte ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori uomini d'ogni Nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violen-



te impressioni sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra, che ci riconduca con quella maggior fermezza però, che può essere somministrata da un esame Geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorte di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni per distinguere sì quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresen-

ta: alcuni offendono la privata sicurezza di un Cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, son quelli che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli, e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo, e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può con-



fondere ciò, che dall' eterna Verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni Cittadino, alcuna delle pene più confidevoli stabilita dalle leggi.

L'opinione, che ciaschedun Cittadino deve avere di poter fare tutto ciò, che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente, che quello che può nascere dall' azione medesima, questo è il Dogma politico, che dovrebb' esserè dai Popoli creduto, e dai supremi Magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell' azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni Essere sensibile, e limitata sol-

tanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un' esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei Cittadini, sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj, e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi e dei Magistrati, l' influenza dei quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di Giustizia, e di Dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.



§. IX.

Dell' Onore.

V'È una contradizione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun Cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime, e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve, e le trafugate! Ma sparirà l'apparente paradossò, se si consideri, che come gli

oggetti troppo vicini agli occhj si confondono; così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia dell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebriche ammettono un comune Divisore. Per trovar questo comune



Divifore nelle varie idee , che gli uomini fi formano dell' *onore* , è neceffario gettar rapidamente un colpo d'occhio fuffa formazione delle focietà. Le prime leggi , e i primi Magiftrati nacquero dalla neceffità di riparare ai difordini del Fifico difpofitiffimo di ciafcun uomo ; quefto fu il fine inftitutore della focietà , e quefto fine primario fi è fempre confervato realmente o in apparenza , alla tefta di tutti i codici , anche diftruttori ; ma l'avvicinamento degli uomini , e il progreffo delle loro cognizioni , hanno fatto nafcere una infinita ferie di azioni , e di bifogni vicendevoli gli uni verfo gli altri , fempre fuperiori alla providenza delle leggi , ed inferiori all'attuale potere di ciafcuno. Da queft' Epoca cominciò il difpofitiffimo della opinione , che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni , e di allontanare quei mali , ai quali le leggi non erano fufficienti a provvedere. E l'opinione è quella che

tormenta il faggio ed il volgare , che ha melfo in credito l'apparenza della virtù , al di fopra della virtù fteffa , che fa diventar Miffionario anche lo fcellerato , perchè vi trova il proprio interefle. Quindi i fuffragj degli uomini divennero non folo utili , ma neceffarj , per non cadere al difotto del comune livello. Quindi fe l'ambiziofo gli conquista come utili , fe il vano va mendicandoli come teftimonj del proprio merito , fi vede l'uomo d'onore efigerli come neceffarj. Queft' *onore* è una condizione , che moltiffimi uomini mettono alla propria efiftenza. Nato dopo la formazione della focietà , non poté efler melfo nel comune depofito , anzi è un inftantaneo ritorno nello ftato naturale , e una sottrazione momentanea della propria perfona da quelle leggi , che in quel cafo non difendono baftantemente un Cittadino.

Quindi e nell' eftrema libertà Politica , e nella eftrema dipendenza ,



spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l'esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno dei principj fondamentali di quelle Monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di Natura, ed un ricordo al Padrone dell'antica uguaglianza.


§. X.

Dei Duelli.

DA questa necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'Anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti

sconosciuti all'antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati nei Tempj, nei Teatri, e cogli amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti, e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un'Esere meramente solitario, stato infossibile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perchè è disarmato,

D



ma perchè la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l'Aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione; ed ha dovuto mostrare a' suoi Concittadini, ch'egli teme le sole leggi, e non gli uomini.

§. XI.

Della Tranquillità pubblica.

FInalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' Cittadini, come gli

strepiti, e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al Commercio, ed al passaggio de' Cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall'oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri delle Città, i semplici e morali discorsi della Religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei Tempj protetti dall'autorità pubblica, le aringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della Nazione, nei Parlamenti, o dove risiede la Maestà del Sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del Magistrato, che i Francesi chiamano della



Police : ma se questo Magistrato operasse con leggi arbitrarie, e non istabilite da un Codice che giri fralle mani di tutti i Cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest' assioma generale, che ogni Cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i Magistrati arbitrarj, sono necessarj in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avviliisce. Il vero Tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

Ma quali faranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile*, e *necessaria*, per la sicurezza, e pel buon ordine della Società? La tortura e i tormenti sono egli *giusti*, e ottengono egli *il fine*, che si propongono le Leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt' i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non possono resistere. Se io non avessi altro merito, che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza, ciò che altre Nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli uomini, e dell' invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi, e dalle angos-



fce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche di un solo innocente nei trasporti della gioja, mi consolerebbero dal dispregio degli uomini.

§. XII.

Fine delle pene.

DAlla semplice considerazione delle verità fin qui esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare, ed affliggere un Essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già confu-

mate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace, e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

§. XIII.

Dei Testimonj.

EGli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei Testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. † La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse



ch'egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle Donne; puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun interesse di mentire †. La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui, e il reo. Più d'un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno afferma, e l'altro nega, niente v'è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto tanto cresce l'atrocità di un delitto, (1)

† (1) Presso i Criminalisti la credulità d'un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo Assioma dettato dalla più crudele imbecillità. *In atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, & licet Judicis jura transgredi.* Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' molitissimi ed egualmente ragionevoli dettami di

o l'inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l'illusione dell'ignoranza, o l'odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio

coloro ai quali senza quasi saperlo sono soggetti. *— Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere conghietture bastano, ed è lecito al Giudice di oltrepassare il diritto.* I pratici assurdi della Legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i Legislatori (tali sono i Giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire di scrittori interessati e venali, arbitri e Legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la Giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la elata offervanza delle quali farebbe sedere l'Anarchica impunità sul Trono della Giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare si credero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispoetica impazienza, or con domestica trepidazione trasformarono i gravi giudizj in una specie di giuoco in cui l'azzardo ed il raggio fanno la principale figura. †



o non ha dato, o ha tolto ad ogni Essere creato. Parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele, che a proporzione del proprio interesse, dell'odio, o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta diminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata, di cui gli usi, e le mafime siano o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio, quando si faccia delle parole un delitto, poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano, e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi im-

possibile il ripeterle, quali precisamente furon dette. Di più, le azioni violenti, e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; ma le parole non rimangono, che nella memoria per lo più infedele, e spesso sedotta dagli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo, poichè di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

§. XIV.

* *Indizj, e forme di Giudizj.*

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degli indizj di un reato. Quando le prove



di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. † Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. † Quando le prove sono indipendenti, l'una dall'altra, cioè quando gli indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritare pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabi-

lità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza, che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella, che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. † Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia



a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla, che l'esattamente definirla †. Perciò io credo ottima legge quella, che stabilisce Assessori al Giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise, l'ufficio di un Giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza, e precisione per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso meno fallace che il sapere di un Giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fittizio imprestato da' suoi studj. Felice quella Nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge

quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un Cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità, con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno, con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i Giudici dovrebbero essere metà pari del reo, metà pari dell'offeso, così essendo bilanciato ogni interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi, è la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro, che gli sono sospetti; e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinio-



ne, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza, ed alle passioni, perchè il popolo dica noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un Sovrano, che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli, e cautele, che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

§. XV.

Accuse segrete.

EVidenti, ma confagrati disordini, e in molte Nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi, e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare

mascherare i propri sentimenti, e coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principj chiari ed immobili, che gli guidino, errano smarriti, e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri, che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità, e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta, e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della Patria, o del Trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti Magistrati, che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del Sovrano, che portino al Trono coi tributi l'amore, e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo

E



rendano ai palaggi, ed alle capanne la pace, la sicurezza, e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia quand' ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *Segreto*? Qual sorta di governo è mai quella, ove chi regge, sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

* Quali sono i motivi, con cui si giustificano le accuse, e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza, e il mantenimento della forma di Governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per se la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme d'ogni Cittadino? L'indennità dell' Accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza: E vi faranno dei sudditi più forti del Sovrano! L' infamia del Delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si puni-

sce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse, e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni Governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può crederci l'estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una Nazione; ma se avessi a dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell' Universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.*

È già stato detto dal Signor *Di Montesquieu*, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe



be la prima passione dei Cittadini, che nella Monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de' Commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni Governo, e Repubblicano, e Monarchico, deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all'accusato.

§. XVI.

Della Tortura.

UNA crudeltà consacrata dall' uso nella maggior parte delle Nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d' infamia, * o finalmente per

altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. *

Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice, nè la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso, ch' egli abbia violati i patti, coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch' egli è un voler confondere tutt' i rapporti, l' esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore, ed accusato,



che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli, e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani barbari anch'essi per più d'un titolo riserbavano ai soli schiavi; vittime di una feroce, e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle Pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugli innocenti? Egli è importante, che ogni delitto palese non sia impunito; ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto; che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politi-

ca, che quanto influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù, rispettano le leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate, che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della Tortura è la purgazione dell'infamia, cioè, un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede, che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi,
E iv



che sono da una Nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla Nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le Nazioni, e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand' Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore, ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spatimi della Tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo, che la confessione del reo, che in alcuni Tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso Tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del Sacramento. Ecco come gli uomini

abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli, che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato, e la Maestà del Giudice, l'ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni comuni agli uomini quando sono tran-



quilli non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto afforbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica, e selvaggia Legislazione, quando erano chiamati *Giudizj*, di Dio le prove del fuoco, e dell'acqua bollente, e l'incerta sorte dell'armi; quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima cagione, dovessero, ad ogni momento essere disordinati, e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza, che passa fralla tortura, e le prove del fuoco, e dell'acqua bollente, è, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed eltrinfeco: ma questa differenza è solo apparente, e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasmi e gli strazj, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli esset-

ti del fuoco, e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la forgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco, o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegata per ritrovarla. * È superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempj d'innocenti, che rei si confessarono per gli spasmi della tortura; non vi è Nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conte-



guenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti lo respinge e lo spaventa *. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento, e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe, meglio che un Giudice questo problema. Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, algesto, alla sifonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto

della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai Romani Legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura, che fu i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: queste dall'Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la superiorità del commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù, e di coraggio, non ci lasciano dubitare della bontà delle Leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi Monarchi dell'Europa, che avendo portata la Filosofia sul Trono, Legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali, e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la sola uguaglianza, e libertà che possono gli uomini ragionevoli etigere



nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli Eserciti composti per la maggior parte della feccia delle Nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi, ed al fangue, il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori, ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni, ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice: talchè di due uomini ugualmente

innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato, in vigore di questo esatto raziocinio: *Io Giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: Tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sentito, che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall' uso della tortura è, che l' innocente è posto in peggiore condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessò il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma li reo ha un caso favorevole per se, cioè quando resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente;



ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

La legge, che comanda la tortura è una legge che dice: *Uomini resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

Dassi la Tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sù di cent' altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità: Le leggi ti tormentano, perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sù reo*.*

Finalmente

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato, che ella non è un mezzo opportuno per ifcuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei Testimonj, dall'esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigione del compagno; l'incertezza della loro sorte gli condanna da se sola all'esilio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

F



§. XVII.

† *Del Fisco.*

FU già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del Principe: Gli attentati contro la pubblica sicurezzza erano un oggetto di lusso: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa: L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato, piuttosto che pubblico; che dava al Fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti, che quelli in cui era caduto per la necessità dell'esempio. Il Giudice era dunque un Avvocato del Fisco piuttosto, che un indifferente ricercatore del vero, un Agente dell'erario Fiscale anzi che il protettore, ed il

ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni Fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz' essa un reo convinto da prove indubitte avrà una pena minore della stabilita; senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il Giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spatimi, e colla disperazio-



ne del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio non basta alla condanna. Si escludono le ricerche, e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del Fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei; ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest' Ente ora immaginario ed inconcepibile. Il Giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo infidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l'uomo s'arrogava in tutte le cose. Gl'indizj alla cattura sono in potere del Giudice; perchè uno si provi innocente deve esser prima di-

chiarato reo: Ciò chiamasi fare un *Processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, *l'informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso Asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti è pochissimo in uso nei tribunali Europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli Filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema †.

§. XVIII.

Dei Giuramenti.

UNA contraddizione fralle leggi, e i sentimenti naturali all'uomo, nasce dai giuramenti, che si esigono dal



reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar da doverlo di contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l'interesse. L'esperienza di tutt' i secoli ha fatto vedere, che essi hanno più d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del Cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi, che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del Cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle, che reggono gli affari umani: E perchè comprometter gli uni cogli altri? E perchè metter l'uomo nella terribile contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talchè la legge, che obbliga

ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo Cristiano, o Martire. Il Giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di Religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perchè ciascun Giudice mi può esser testimonia, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose tutte le leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: O sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli corrode, e gli mina insensibilmente.



S. XIX.

Prontezza della Pena.

Quanto la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo richiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un Cittadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura, che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durezza del processo, e dall'anzianità

di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l'indolenza di un Giudice, e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile Magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, dev'essere la più efficace per gli altri, e la meno dura, che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si sian voluti affoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto, che la prontezza delle pene è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è



più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *Delitto*, e *Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l'unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere, ed il dolore farebbero sentimenti isolati, e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali, e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote, e complicate che non servono, che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiarava un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la fa-

cilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto, o della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, * la fa meno come castigo che come spettacolo *, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra il misfatto, e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del de-



lito. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev' essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto, di quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell' infrazione della Legge.

§. XX.

Violenze.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole, ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono, che in alcuni eventi l'uomo

cessi di esser *persona*, e diventi *cosa*: vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far fortire dalla folla delle combinazioni civili quelle, che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto, che cangia i Cittadini in animali di servizio, che in mano del forte è la catena, con cui lega le azioni degl' incauti, e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni Governi, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta, o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal Legislatore, in cui insensibilmente prende forza, e s'ingrandisce. Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all'aperta tirannia, ma non veggono l'inetto impercettibile, che gli rode, ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore.



§. XXI.

* *Pene dei Nobili.*

Quali faranno dunque le pene dovute ai delitti dei Nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra' Nobili e Plebei sia utile in un Governo, o necessaria nella Monarchia; se egli è vero, che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di se stesso, e di altrui racchiude ogni circolazione di credito, e di speranza in uno strettiſſimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene Isolette, che spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia, e che quando sia vero che la difuguaglianza sia inevitabile, o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti,

che negl'individui; fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto, che nascere, e distruggerſi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime per il primo, e per l'ultimo Cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima suppone un' anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo abbiano detto: *Chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice, o più onorato spera di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato.* Egli è vero che tali decreti non emanarono in una Dieta del Genere umano, ma tali decreti esistono negl' immobili rapporti delle cose; non di-



struggono quei vantaggi, che si suppongono prodotti dalla Nobiltà, e ne impediscono gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada all'impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al Nobile, ed al Plebeo, non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderci, che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l'infamia di una Famiglia può esser tolta dal Sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo. E chi non fa che le sensibili formalità tengon luogo di ragioni al credulo, ed ammiratore popolo? *

§. XXII.

Furti.

I Furti, che non hanno unito violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui, dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario, che il delitto della miseria, e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato, che una nuda esistenza: * Ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agl'innocenti, per darlo agli scellerati, la pena più opportuna * sarà quell'unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo delle opere, e della persona alla comune



società, per risarcirla colla propria, e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimente un misto di corporale, e di servile. Altri Scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti, da quelle dei furti dolo- si, facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente natura; ed è certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa.

§. XXIII.

Infamia.

LE ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un Cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'Infamia. Quest' Infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella quasi fraternità, che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque, che l'Infamia della legge sia la stessa, che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione che ispirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l'idea della morale e della



probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami azioni, per se indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni, che son veramente tali. Le pene d'infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali, e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima; non il secondo, perchè l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

† Le pene corporali, e dolorose non devono darsi a quei delitti che fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo, e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici coll'orgoglio degli ipetatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti, ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così, forse opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni il

saggio Legislatore rompa l'ammirazione, e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l'or ginaria asfurdità †.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto, e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera, e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro, che l'arte di meglio dirigere, e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.



§. XXIV.

Oziosi.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni, con cui gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev' esser escluso dalla società, cioè dev' esser bandito. Questa è la ragione, per cui i saggi Governi non soffrono nel seno del travaglio e dell'industria, quel genere di ozio politico confuso dagli austeri declamatori, coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'industria, ozio necessario ed utile a misura, che la società si dilata, e l'amministrazione si restringe. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con stupida ammirazione, riguardato dal saggio

con isdegnosa compassione, per gli Esseri che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizj, o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà, ch' esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece della incertà e sanguinosa colla forza. E però non l'auftera, e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi.

† Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali accusati di un atroce delitto hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno Statuto il meno arbitrario, e il più preciso, che sia pos-



fibile, il quale condanni al bando chi ha messo la Nazione nella fatale alternativa, o di temerlo, o di offenderlo lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbero essere i motivi contro un Nazionale, che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte †.

§. XXV.

Bando e Confische.

MA chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev' egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui proporzionatamente a' delitti vi sia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni nò. La-

perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutt'i rapporti, che sono tra la società, e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al Principe; poichè la morte, ed un tal bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa fortigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette, ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col



bene momentaneo , e colla felicità di alcuni illustri , sprezzando l'estermio futuro , e le lagrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli , fanno soffrire all'innocente la pena del reo , e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo , che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria , dai delitti di un capo , alla quale la sommissione ordinata dalle leggi , impedirebbe il prevenirgli , quand anche vi fossero i mezzi per farlo !

§. XXVI.

Dello spirito di Famiglia.

Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati , ed esercitate dalle Republiche più libere , per aver considerato piuttosto

la società come un'unione di famiglie , che come un'unione di uomini. Vi siano cento mila uomini , o sia ventimila famiglie , ciascuna delle quali è composta di cinque persone , compresi il capo , che la rappresenta : se l'affociazione è fatta per le famiglie , vi saranno ventimila uomini , e ottanta mila schiavi : se l'affociazione è di uomini , vi saranno cento mila Cittadini , e nessuno schiavo. Nel primo caso vi farà una Republica , e ventimila piccole Monarchie , che la compongono ; nel secondo lo Spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze , e nelle adunanze della Nazione , ma anche nelle domestiche mura , dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso , come le leggi , ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della Republica , o sia dei capi della Famiglia , lo Spirito Monarchico s'introdurrà a poco a poco nella Republica medesima ; e i di lui



effetti faranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà, ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle Repubbliche, padrone dei Principj generali, vede i fatti, e gli condensa nelle Classi principali, ed importanti al bene della maggior parte. Nella Repubblica di famiglie i figlj rimangono nella potestà del capo, finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la Repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figlj, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della Città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande Società. Nel primo caso i figlj, cioè la più gran parte, e la più utile della Nazione, sono alla discrezione dei Padri: Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal' intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contradizioni fralle leggi di famiglia, e le fondamentali della Repubblica, sono una feconda sorgente



di altre contradizioni fralla morale domestica, e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccolo numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un Idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesso volte non è il bene d'alcuno, che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi, senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla Patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno, che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù che trovano involupata, e confusa, e in quella lontananza, che nasce dall'oscurità degli oggetti sì fisici, che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito

di trovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno Stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l'una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col suddividersi, e unirsi in tante Repubbliche federative. Ma come ottenere questo? Da un Dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare, quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo se sarà ambizioso, la gloria di



tutt' i secoli lo aspetta, se farà filosofo, le benedizioni de' suoi Cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla Nazione, s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti, che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia, sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei Legislatori.

§. XXVII.

Dolcezza della Pena.

MA il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei più gran freni dei delitti

delitti non è la crudeltà delle pene, ma l' infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce legiflazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell' impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea dei maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L' atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo. I Paesi, e i tempi dei più atroci supplicj, furon

H



sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida, e del Sicario: Sul Trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano: Nella privata oscurità stimolava ad immolare i Tiranni per crearne dei nuovi.

A misura che i supplicj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cent'anni di crudeli supplicj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigione. Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infalibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini

si regolano per la ripetuta azione dei mali, che conoscono, e non su quelli, che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota: Io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota, ai tormenti più lenti, e più studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai Tiranni.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il Delitto, e la Pena, perchè quantunque un'industriosa cru-

H ij



deltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione, e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi, e più atroci, pena maggiore corrispondente, come farebbe d'uopo per prevenirgli. L'altra conseguenza è, che la impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplicj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità, non può essere che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano Savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi

può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile, nel vedere migliaia d'infelici, che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili, e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro, che di esser fedeli ai proprj principj, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità, e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

§. XXVIII.

Della pena di Morte.

Questa inutile prodigalità di supplicj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la Morte sia veramente utile, e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto,

H iij



che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, da cui risulta la sovranità, e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, o dovea esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un *Diritto*, mentre ho dimostrato che tale, essere non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo Essere: Ma se dimostrerò non essere la morte nè utile,

nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un Cittadino non può crederesi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni, e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria quando la Nazione ricupera, o perde la sua libertà, o nel tempo dell'Anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi in una forma di governo, per la quale i voti della Nazione siano riuniti, ben munita al di fuori, e al di dentro dalla forza, e dalla opinione forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un



Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo, per cui può crederfi giusta, e necessaria la pena di morte.

Quando la speranza di tutt' i secoli, nei quali l' ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall' offendere la società, quando l' esempio dei Cittadini Romani, e vent' anni di regno dell' Imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai Padri dei Popoli quest' illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figlj della Patria; non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità, basta consultare la natura dell' uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l' intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa; per-

chè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggiero movimento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni Essere che sente, e come l' uomo parla e cammina, e procaccia i suoi bisogni col di lei ajuto, così l' idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l' idea della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza.



La pena di morte fa un' impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: Le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani, o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti, che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore, che la legge pretende ispirare. Manelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l'ultimo perchè è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di com-

passione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio più fatto per essi che per il reo.

* Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti, ora non vi è alcuno che risflettendovi scieglier possa la totale, e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo, che ha di più: moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo, e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba; chi per un ultimo, e disperato tentativo o di non vivere, o di forrir di miseria, ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il basto-



ne, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi, ma passeggieri dolori, che al tempo, ed all'incessante noja; perchè egli può per dir così condennar tutto se stesso per un momento, per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla Nazione, suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi, e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile, e non utile, nel medesimo tempo. Chi dicesse,

che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò, che formando tutti i movimenti infelici della schiavitù lo farà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi soffre, trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice*.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la For-



ca, o la Ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte, che s'apprende colla educazione: ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principj, non per ciò essi agiscono meno. Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio, che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi, e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squalide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; atacciamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornèrò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero, e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio, e della mia industria; verrà forse il giorno del do-

lore, e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire, e palpitar alla presenza di colui, che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù, e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo, di cui ne goderebbe i frutti. L'esempio conti-



nuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere, e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace

la

la voce sempre ascoltata dell'interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione, e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo strumento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più segreto dei loro animi, parte, che più d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj Magistrati, e i gravi Sa-

1



cerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il Giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah diranno essi, *queste leggi non sono che i pretesti della forza, e le mediate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione, per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in Sacrificio, all' Idolo insaziabile del dispotismo.*

L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto lo veggiamo pure senza ripugnanza, e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò, che ha di

doloroso! Tali sono i funesti paralogismi, che se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò, che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le Nazioni, e chi oserà scusargli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo,

in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'Epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge univiale non ne sono andate efenti fin' ora, che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse fra gl'infiniti ostacoli che l'altontanano da un Monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia, che ella vi arriva co'voti fegreti di tutti gli uomini; sappia, che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta Posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche Virtù, delle Scienze, delle Arti, Padri de' loro popoli, Cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell'intermediario dispotismo più crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre faulti quando posson giungere al Trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.



S. XXIX.

Della Cattura.

UN errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Magistrato esecutore delle leggi, d'imprigionare un Cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un amico ad onta degl'indizj più forti di reità. La prigionia è una pena, che per necessità deve, a differenza d'ogn'altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè, che la sola legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl'indizj di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un'efame, e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la

stragiudiciale confessione, quella d'un compagno del delitto, le minaccie e la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un Cittadino; ma queste prove devono stabilirsi dalla legge, e non dai Giudici, i decreti de quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni esistenti nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, chè farà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizj sempre più deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di Magi-

I iv



frature onorati! Ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perché sembra, che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza, a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati, e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplicio, che una custodia del reo †, e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del Trono e della Nazione, quando unite dovrebbero essere. Così la prima farebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà, e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare toglierebbero l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigioni militari nella comune opi-

nione non così infamanti come le Forense †. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni, e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione esser subordinate a due Sovrani, e a due codici sovente contraddittorj. Alcuni credono parimente, che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità, merita di avere tutta



l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici, vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che gli legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della società escluso ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Sogliono i rei di delitti più leggieri, esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla

maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggeri, ed a quali l'animo è più vicino, farà un'impressione, che distogliendolo da questi, l'allontani vie più da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti, nella forza, ma anche nel modo d'infliogerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all'umanità, ma contraria al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i Cittadini, o del Sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.



§. XXX.

Processi, e Prescrizione.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio, se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della Legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove de' delitti, e il Giudice diverrebbe Legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memo-

ria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data Legislazione e nelle date circostanze di una società; aggiungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.



Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per spiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga

minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi, esige che si regolino con diversi principj: Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell'esame per l'accrescimento della probabilità dell'innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza della innocenza o reità di un uomo, dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll'atrocità del delitto: Ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo, deve crescere il tempo dell'esame, e scemandosi il danno dell'impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunità, quanto cresce la pro-



abilità del delitto. * Riflettasi, che un accusato, di cui non consti nè l'innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza, e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicchè questi due beni, che formano l'inalienabile, ed ugual patrimonio di ogni Cittadino non siano protetti e custoditi l'uno dall'aperto, o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare Anarchia. *



§. XXXI.

§. XXXI.

Delitti di prova difficile.

IN vista di questi principj strano parrà a chi non riflette, che la ragione non è quasi mai stata la Legislatrice delle Nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri, e chimerici, cioè quelli, de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasihè le leggi e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasihè di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario, egualmente per i grandi delitti, che per le grandi virtù; per cui pare, che gli uni vadano sempre contemporanei colle altre in quelle Na-

K



zioni, che più si sostengono per l'attività del governo, e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste, le passioni indebolite sembrano più atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una Nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità dell'innocenza, ed il danno dell'impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi, dal pericolo dell'impunità, il tempo dell'esame, e il tempo della prescrizione, devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli, che secondo i principj ricevuti ammettono le tiranniche

profunzioni, le *quasi-prove*, le *sempro-prove*, (quasi che un uomo potesse essere *semi-innocente*, o *semi-reo*, cioè *semi-punibile*, e *semi-assolvibile*) dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimonj, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno ai Giudici per norma, e per legge.

L'adulterio è un delitto, che considerato politicamente, ha la sua forza, e la sua direzione da due cagioni; le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi alla gravità mortice dell'universo, perchè come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt' i movimenti de' corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella



per lo più prende forza, e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante, ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra per chi conosce la storia, e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose farebbero quelle leggi, e quei costumi, che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto farebbe di caricare una parte dei proprj, e degli altrui bisogni, ma fagge per lo contrario farebbero quelle che, per dir così, seguendo la

facile inclinazione del piano, ne dividessero, e diramassero la somma in tante eguali, e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità, e l'allagamento. La fedeltà coniugale è sempre proporzionata al numero, ed alla libertà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj gli reggono, dove la domestica potestà gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così instantanea, e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo, che le leggi hanno posto: velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, in vece di scemarlo; le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che



è più in mano del Legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale : In ogni delitto, che per sua natura dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono informontabili, o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di fortire dall'oggetto; e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L'attrice Venere così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamen-

to su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell'uomo focciabile e schiavo. Ella prende la sua forza non tanto dalla fazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case, dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine informontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia, e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella, e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la de-



bolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj, che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una Nazione per prevenirlo.

§. XXXII.

Suicidio.

IL Suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo, ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressio-

ne su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua; quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda, li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran forsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque farà il motivo, che tratterrà la mano disperata del Suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui, che ne esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza,



ma questi trasporta se stesso, con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' Cittadini, col sottrarre se stesso, e darli ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile, o danno alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insufficiente, non deve promulgarfi; e come sugli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del Legislatore, che resiste alle dirette, e violente; così le leggi inutili disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilito alle leggi anche più salutari, che sono riguardate più come un ostacolo da superarsi, che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i no-

stri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè, a meno che scoglj inaccessibili, o mare inavigabile, non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini, e non le azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo dall'impero delle umane leggi. † Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la faci-



le, ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione †. Il punirlo quando ritornasse il reo, farebbe l'impedire, che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di fortire da un paese ne aumenta il desiderio al Nazionali di fortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un governo, che non ha altro mezzo per trattener gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia, alla loro Patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i Cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascuno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del Sovrano, e della Nazione, che la somma della felici-

tà, paragonata con quella delle Nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una Nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, † sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l'industria; e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fatto, ed è tanto più difficile, e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adorazioni, gli ufficj, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte, e il debole †, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quan-



to meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l'industria, e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quegli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli stati vasti, e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio, ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della mi-

feria, più cagionato dal paragone, che dalla realtà. Ma la sicurezza, e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo strumento della tirannia. Siccome le fiere più generose, e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini, e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia gli distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la legge che imprigiona i sudditi nel loro Paese è inutile, ed ingiusta: Dunque lo sarà parimente la pena del Suicidio; e perciò quantunque sia una colpa che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se



alcuno si opponesse, che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi; io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un'infelice eternità, deve essere niente mosso dalla menò efficace, e più lontana considerazione dei figli, o dei parenti.

§. XXXIII.

Contrabbandi.

IL contrabbando è un vero delitto, che offende il Sovrano, e la Nazione; ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti, che non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli, che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte,

morte, per esempio, a chi uccide un Fagiano, ed a chi affasina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto dei più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

L



Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conseguenza alla Nazione medesima? Rispondo, che le offese, che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non gl'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini su i quali le conseguenze remote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno, che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono, che il danno fatto al Principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali, che possono loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s'interessa, che per i mali che conosce.

Ma dovrasse lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi, che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù, conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigione del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con quella del ficario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servizio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.



S. XXXIV.

Dei Debitori.

LA buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il Legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. † Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi Giudici, che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili della prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere get-

tato in una prigione privo dell'unico, e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà a provare le angosce dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale viveva tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balia di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri, e gli avvantaggiosi per noi! Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii, amano le leggi crudeli, quantunque soggetti alle medesime, farebbe dell'interesse di ciascuno, che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale pagamento se non gli sia concesso di sottrarvisi
L iij



senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria la quale dovrebb'esser costretta sotto pene ad'essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi; qual farà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare i segreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa, della improbabilità di verificarsi. Potrebbe distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà,

riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirli, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave, e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei Giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze (1).

† (1) Il Commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L'espore tutt'i membri della Società ai mali per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, farebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le Scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente devesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d'irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di ledizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell'umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero †

Con quale facilità il provido Legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica, e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i Cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai faggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a foccorrere colle somme opportune l'infelice, ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre: Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano, che il cenno del lagislatore per ispandere nel seno della Nazione la dovizia, e la robustezza, leggi, che d'inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presen-

te, una guardinga rigidezza alle novità s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali †.

§. XXXV.

Asili.

MI restano ancora due questioni da esaminare: L'una, se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei, sia utile, o no. Dentro i confini di un Paese non dev' esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità, e l'Asilo non differiscono, che di più, e meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tan-



te piccole sovranità , perchè dove non sono leggi che comandano , ivi possono formarsene delle nuove , ed opposte alle comuni , e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere , che dagli Afili sortirono grandi rivoluzioni negli stati , e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni , io non arderei decidere questa questione , finchè le leggi più conformi ai bisogni dell'umanità , le pene più dolci , ed estinta la dipendenza dall'arbitrio , e dall'opinione , non rendano sicura l'innocenza oppressa , e la detestata virtù : finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione univerfale , che sempre più unisce gl'interessi del Trono , e dei sudditi , confinata nelle vaste pianure dell'Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra , che perdoni ai veri delitti , farebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§. XXXVI.

Della Taglia.

L'Altra questione è , se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo , ed armando il braccio di ciascun Cittadino , farne un carnesce. O il reo è fuori de' confini , o al di dentro : Nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto , e gli espone ad un supplicio , facendo così un'ingiuria , ed una usurpazione d'autorità negli altrui dominj , ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con lui : Nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più , un tal editto sconvolge tutte le idee di morale , e di virtù , che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento , ed ora lo puni-



fcono. Con una mano il Legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi gli rompe, e chi gli spezza: sempre contraddittorio a se medesimo, ora invira alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle Nazioni deboli, le leggi delle quali non sono, che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una Nazione, la buona fede, e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera Politica. Gli artificj, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla priva-

ta, servono d'istruzione e di speranza ai secoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i Cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale, e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l'Univerfo qualche più lungo intervallo di tranquillità, e di riposo ai mali, che vi palleggiano sopra.

§. XXXVII.

* *Attentati, complici, impunità.*

Perchè le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena benchè minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attenta-



to autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato, e l'esecuzione vi può essere un intervallo; così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione farebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio, la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni Tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti, e i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono, che la Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una Nazione i delitti di coraggio, che quegli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica, e direttrice che lo faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda è più comune, e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più, il Tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al priva-



to. Semberebbero che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palefatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in uno caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo, il Tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana al tradimento, ed alla dissimulazione. Qual esempio alla Nazione farebbe poi, se si mancasse all'impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle

nelle Nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro, che non hanno di una Nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro, e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi, ed insensibili a tutto ciò, che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tatteggiando gli animi, come i Musici gli stromenti.

§. XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni.


LE nostre leggi proferiscono le interrogazioni, che chiamansi *suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogare del *genere*, nelle circostanze d'un delitto: quelle interrogazioni cioè, che avendo un'im-

M



mediata connessione col delitto, *suggeriscono* al Reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, devono, per dir così, involuppare spiralmemente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al reo una risposta, che lo metta al coperto dell'accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contraddizione delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè qual'interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto un'ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora, che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se

una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla, ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i Peripatetici Giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formule giudiciali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovraffi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e agl'interessi della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che



cangino la natura del fatto, possa giustificare se, od altrui, con un nuovo giudizio? Le formalità, e le ceremonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile, e regolare, sì perchè fuggli uomini imitatori, e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice, o troppo composta, ha bisogno di qualche eterna pompa, che le concilj il popolo ignorante. Finalmente colui, che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell'esempio, che de-

vono al Pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio, che un tal' accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quell'ultimo caso è il più ordinario, perchè la speranza fa vedere, che nella maggior parte de' Processi i rei sono negativi.

§. XXXIX.

Di un genere particolare di delitti.

CHiunque leggerà questo scritto accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i fordi confusi gemere.

M iij



miti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo striderè dell' ossa incarbonite, e il friggerfi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte Nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgerè il ben pubblico; quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che, mentre alcune col contrasto fermentando, e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando le vere, le false si sommergono nell' oblio; altre mal sicure per la nuda loro co-

stanza debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo farebbe il provare, come quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine, e fraternità, comandato dalla ragione, e dall'autorità, che più veneriamo; pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve crederfi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita. Io non parlo, che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regularsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.



S. XL.

Falſe Idee di utilità.

UNA ſorgente di errori, e d'ingiustizie ſono le falſe idee d'utilità, che ſi formano i Legislatori. Falſa idea d'utilità è quella, che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale; quella, che comanda ai ſentimenti in vece di eccitarli, che dice alla Logica, ſervi. Falſa idea di utilità è quella, che ſacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o immaginario, o di poca confeſſenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco, perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col diſtruggere. † Le leggi, che proibifcono di portar le armi, ſono leggi di tal natura; eſſe non diſarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti, mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le

leggi più ſacre della umanità, e le più importanti del Codice, come riſpetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon eſſere le contravvenzioni, e l'eſecuzione eſatta delle quali toglie la libertà perſonale, cariffima all'uomo, cariffima all'illuminato Legislatore, e ſottopone gl'innocenti a tutte le veſtaſioni dovute ai rei? Queſte peggiorano la condizione degli aſſaliti, migliorando quella degli aſſalitori, non iſcemano gli omicidj, ma gli accreſcono, perchè è maggiore la confidenza nell'aſſalire i diſarmati, che gli armati. Queſte ſi chiaman leggi non preventitrici, ma pauroſe dei delitti, che naſcono dalla tumultuoſa impreſſione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli inconvenienti, ed vantaggi di un decreto univerſale †. Falſa idea d'utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di eſſeri ſenſibili la ſimmetria, e l'ordine che ſoffre la materia



bruta, e inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione, se una forza d'immaginazione non ordinaria nella umanità, non supplisce coll'ingrandimento alla lontananza dell'oggetto. Finalmente è falsa idea d'utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutt'i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui, che quanto basta per far bene a se stesso, ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri, senza far bene a se. Il dispotico getta il timore, e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi; ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo strumento del-

la sua felicità; ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile, che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto, che faccia fervire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore, che gl'infelici danno alla propria esistenza, si diminuisce a proporzione della miseria, che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento, tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.



§. XLI.

Come si prevengano i delitti.

E Meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin'ora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della Natura non impediscono, che i Pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite, ed oppositissime attrazioni del piacere, e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turba-

menti, ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti, che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che faremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò, che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille, che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commettergli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.



Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. * Fate, che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi *. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale, e secondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano fuggl'interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento, in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione, che gli determina. Se l'incertezza delle leggi

cade fu di una Nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: Se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale, ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione, la base della prudenza: Se cade fu di una Nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

§. XLII.

Delle Scienze.

Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sem-



pre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste, e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella Nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un Codice di leggi ben
fatte,

fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il Trono, e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti, e più durevoli, che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'infociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi



errori, che popolarono la terra di false Divinità (dico gran bene politico) e che crearono un univerſo inviſibile regolatore del noſtro. Furo- no benefattori degli uomini quegli, che oſarono forprendergli, e ſtraſci- narono agli altari la docile ignoranza. Preſentando loro oggetti poſti di là dai ſenſi, che loro fuggivan davanti a miſura, che credean raggiungerli, non mai diſprezzati, perchè non mai ben conoſciuti, riunirono e conden- ſarono le diſtinte paſſioni in un ſolo oggetto, che fortemente gli occupa- va. Queſte furono le prime vicende di tutte le Nazioni; che ſi formarono da' popoli ſelvaggi; queſta fu l'epoca della formazione delle grandi ſocietà, e tale ne fu il vincolo neceſſario, e forſe unico. Non parlo di quel po- polo eletto da Dio, a cui i miracoli più ſtraordinarj, e le grazie più ſegna- late tennero luogo della umana poli- tica. Ma come è proprietà dell' errore di ſottodividerſi all' infinito, così le

ſcienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuſo laberinto ſi urtano, e ſi ſcompigliano di modo, che alcune anime ſenſibili, e filoſofi- che regrettarono perfino l'antico ſtato ſelvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opi- nioni, ſono dannofe.


La ſeconda è nel difficile e terribil paſſaggio dagli errori alla verità, dall' oſcurità non conoſciuta alla luce. L'urto immenſo degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento, ed il fermento delle paſſioni, che ſi deſtano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla miſera umanità. Chiunque riſlette ſulle ſtorie, le quali dopo certi inter- valli di tempo ſi raſſomigliano quanto all' epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera ſacrifica- ta alla felicità di quelle, che le ſucce- dono nel luttuoſo, ma neceſſario paſ- ſaggio dalle tenebre dell' ignoranza alla



luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando calmati gli animi, ed estinto l'incendio, che ha purgata la Nazione dai mali che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna fu i Troni de' Monarchi, ed ha culto ed ara nei Parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai afferire, che la luce che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre e confuso sapere, poichè questi aggiunge ai mali della prima quegli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso, che faccia alla Nazione, ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario, e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della

maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell'umanità, che ha avanti gli occhj. I Filosofi acquistano dei bisogni, e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.



§. XLIII.

Magistrati.

UN altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il Confesso, esecutore delle leggi, piuttosto all'osservanza di esse, che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il Sovrano coll'apparecchio, e colla pompa, coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste, e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i Magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo

timore, di quello che non ne guadagni la propria, e pubblica sicurezza.

§. XLIV.

Ricompense.

UN altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le Nazioni del dì d'oggi. Se i premj proposti dalle Accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni, e i buoni libri; perchè non i premj, distribuiti dalla benefica mano del Sovrano, non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inefausa, e fruttifera nelle mani del saggio distributore.



§. XLV.

Educazione.


Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi faggi. Un gran'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che fisici, che il caso

o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata, e momentanea ubbidienza.

† §. XLVI.

Delle grazie.

A Misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la Nazione nella quale farebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un Sovrano il supplemento di tutt' i doveri del Trono dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare, e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine



del sistema criminale dove il perdono, e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi, e dell'atrocità delle condanne. Quest'è la più bella prerogativa del Trono; questo è il più desiderabile attributo della Sovranità, e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell'eternità formalità, e l'adesione dei più insinuanti, e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell'esecutor delle leggi, che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere, che potendosi perdonare

re, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il Principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio Architetto faccia forgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato dell'interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi a icparare ad ogni momento il ben pubblico dal pene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore, e sulla diffidenza: profondo, e sensibile Filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che lo immenso sistema stabilito



dalla prima Cagione da quello che è ;
fa loro godere in quest'angolo dell'
universo.

§. XLVII.

Conclusione.

Conchiudo con una riflessione ;
che la grandezza delle pene dev'
essere relativa allo stato della Nazione
medesima. Più forti, e sensibili de-
vono essere le impressioni sugli animi
induriti di un popolo appena uscito
dallo stato selvaggio. Vi vuole il ful-
mine per abbattere un feroce Leone,
che si rivolta al colpo del fucile. Ma
a misura che gli animi si ammolliccono
nello stato di società, cresce la sensibi-
lità, e crescendo essa, deve scemarfi
la forza della pena, se costante vuol
mantenersi la relazione tra l'oggetto,
e la sensazione.

Da quanto si è veduto finora può
cavarfi un teorema generale molto
utile, ma poco conforme all'uso legi-

statore il più ordinario delle Nazioni,
cioè = perchè ogni pena non sia una
violenza di uno, o di molti contro un pri-
vato Cittadino, dev'essere essenzialmente
pubblica, pronta, necessaria, la minima
delle possibili nelle date circostanze, pro-
porzionata a delitti, dettata dalle Leggi.



GIUDIZIO

DI

CELEBRE PROFESSORE

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI, E DELLE PENE.

L gran Galileo fu d'avviso che i soggetti morali fossero suscettibili di dimostrazione niente meno dei geometrici. L'acutissimo Locke sostenne il medesimo sentimento, e ne ripeté le prove dai primi e semplicissimi loro principj. L'opere morali, e politiche dell' Hobbes, autore assai più noto di quello che merita di esserlo, son vestite coll' uniforme delle matematiche, senza averne lo spirito: e questo anonimo libro de' Delitti e delle Pene ha lo spirito geometrico senza averne la livrea. Non può negarsi all' autore il talento analitico applicato a discernere e rilevare anche i più involuppati rapporti di convenienza e di discrepanza, di connessione e di opposizione tra fini e fini, tra mezzi e mezzi, e tra fini e mezzi che si son voluti



o non voluti, e che dovrebbero volerli o non volerli nelle costituzioni politiche delle umane società; macchine complicatissime, la più bella delle quali, cioè la più felice non può essere che un capo d'opera della più profonda e più consumata sapienza delle divine e delle umane cose. Lo stile di quest' autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, e talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutti i lettori; e chi non avesse l'accorgimento di contestare parte con parte, e d'interpretarne le dizioni oscure ed equivoche colle chiare ed esatte che in varj luoghi adopra (a norma degli equissimi canoni critici per gli stili di questa sorta) travierebbe di leggieri dal senso e da' sentimenti del nostro anonimo.

Di fatto, quantunque il di lui modo di pensare nelle materie politiche e morali sia agli antipodi del modo di pensarne di Hobbes, contuttociò egli è comparso ad alcuni un Hobbesiano. Ecc. ne per quanto sento le loro ragioni.

Dice l'Anonimo che lo stato di natura è lo stato di guerra, e che ciascuno nello stato di natura è despota; dunque, secondo il nostro autore, nello stato di natura si può fare a chichessia ogni sorta di malj senza
far

far torto a veruno e senza avere il minimo torto; non vi è altra norma delle azioni in quello stato se non il despotismo assoluto della volontà, e la potenza morale di ciascuno senza i patti sociali, non ha altri limiti che quegli del poter fisico. Egli asserisce in oltre che il *ius*, o il diritto, altro non è che la forza indirizzata all'utile de' più; che la giustizia non è qualche cosa di reale, ma una maniera di concepire degli uomini, vantaggiosa a ciascuno; che non vi è delitto, ove non è violazione di patto; che le nozioni di virtù e di vizio son oscurissime e varjanti di tempo e di luogo, e tal' altra simile espressione. Dunque a senso dell'Autore non vi è disposizione di cuore, non maniera di agire, rispetto agli altri, che considerata in se stessa abbia il carattere di viziosa o di virtuosa, di equa o d'iniqua: l'idea di vizio e di virtù son idee da levare e porre, son mode, o tutt'al più son politici artificj faggiamente architettati, o stortamente, a misura delle differenti vedute, circostanze, ed abilità de' varj legislatori e conduttori de' Popoli. Or se così è, qual è egli dunque il divario (concludon' essi) tra l'Anonimo e l'Hobbes?

Grandissimo per ogni lato, ad onta de' termini sopraccennati, da' quali credono di poter dedurre tante Hobbesiane conseguenze,
Q.



Il carattere di Hobbes è di uno oschiffimo Misantropo: il carattere del nostro Autore è di un Filantropo umanissimo. Nell' Hobbesiano stato di natura un uomo che si diverta a stracciar le tenere membra di un innocente fanciullo, che gridi in vano pietà; un assassino crudele di un suo magnanimo, e generoso liberatore, che a proprio rischio evidente, e a proprio danno lo strappi dalle branche d'una bestia feroce, è un galantuomo, perchè non aveva promesso nulla in contrario, nè a quello innocente fanciullo, nè a quel suo gran benefattore. Nello stato di natura del nostro Anonimo la guerra non è giusta, se non è necessaria, nè si può fare altro danno con l'armi alla mano, se non l'indispensabile, e niente più. Il Leviatan dell'Hobbes è il despotismo elevato all' infinito, e nel sistema del nostro Autore la somma potestà è circoscritta dalla suprema legge del pubblico bene, ed è illecita al despota ogni violazione di quella legge massima, che tutti gli odierni Monarchi si fanno gloria di adottare, di rispettare, e di praticare in tutte le loro azioni sovrane. Il Leviatan dell'Hobbes è la norma, il criterio, la misura del giusto, e dell'ingiusto, del vizio, e della virtù. Ciò che egli permette è onesto, perchè lo permette, ciò che vieta è colpa, perchè lo vieta, e ciò

che comanda non solo è lecito, ma un dovere in tutti i sudditi, perchè lo comanda. Precindendo dai patti, e dalle arbitrarie volontà del Leviatan, le azioni umane non hanno taccia morale, nè morale bontà. Nel nostro Anonimo le pene stesse convenute ne' patti sociali, comandate dalla pubblica autorità non lasciano di essere ingiuste, illecite, e biasimevoli, se non sono proporzionate ai delitti, e non perdono il titolo di cattive, di crudeli, d'illegittime le leggi inutili, erronee, dannose, benchè volute dalla somma potestà politica, e praticate dalla Nazione. Chiama il nostro Autore in più luoghi l'umanità, la clemenza, la beneficenza, non che l'innocenza, belle, sublimi, divine virtù, qualificando per necessità conseguenza ogni contrario effetto, ed ogni contraria condotta con titoli diametralmente contrarj. Egli conosce adunque virtù, e vizio, indipendentemente da ogni fatto e da ogni legge degli imperanti; nè conosce soltanto la reale essenza delle virtù, e dei vizj, ma venera, ed ama le prime, e detesta i secondi, che vale a dire da tutto il contesto della sua opera salta agli occhi, come suol dirsi, di ogni lettore imparziale ed assennato una diametrale opposizione perpetua tra'l modo di pensare Hobbesiano, e i sentimenti del nostro Anonimo.



Dunque le riflessioni degl' inimici del nostro Autore, e de' lettori incompetenti per trasformarlo in un Hobbesiano, si risolvono in meri equivoci, ed in sostimi suggeriti, o dall'imperizia delle cose, o dall'intemperante prurito di censurare. Egli chiama, è vero, lo stato di natura, stato di guerra, ma lo paragona espressamente coll'attuale stato delle Nazioni indipendenti l'una dall'altra, il che non vuol già dire che si odino reciprocamente, che si neghino gli ufficj di umanità, di corrispondenza, di mutuo commercio, di buon vicinato, e molto meno vogliono dire quelle espressioni, che sia onesta e lecita cosa la violazione degli accennati ufficj. Egli vuol dire unicamente che siccome tra le indipendenti Potenze Europee non si possono evacuare se non con la guerra le loro querele, ed è giusta la guerra provocata, se quello che ha torto, non vuole intender ragione, in mancanza di una superiore autorità decisiva, così nello stato di natura ogni uomo ha dritto di farsi giustizia per la via di fatto, perchè appunto nello stato di natura manca una superiore autorità decisiva del dritto, e del torto, ed una pubblica sufficiente protezione contro gli attentati degl' invasori in dettaglio. In questo senso ogni individuo nello stato di natura è chiamato dal nostro Autore

Indipendente e despota, ma non immune, e sciolto da ogni dover morale, da ogni regola di condotta rispetto agli altri, giacchè alla somma potestà medesima non è lecito tutto, nè ad ogni Nazione, rispetto ad ogn'altra, nel sistema del nostro Autore, che giunge a circoscrivere ne' più ristretti confini il *jus* di far male altrui coll'armi alla mano nella guerra più giusta. Parimente allorchè dice l'Autore, che l'umana giustizia, di cui tratta, non è qualche cosa di reale, non vuol già dire che non è qualche cosa di vero, ma che non è un soggetto sufficiente fuori di noi, come la Dea Temide de' Pagani, e de' Poeti, o tal altro simil fantasma. La chiama una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente nella felicità di ciascuno, volendo significare con questi termini che la giustizia è quel sentimento, che gli uomini ragionevoli hanno di avversione, di riprovazione, di esecrazione contro certe determinate azioni ed affezioni, e di approvazione, di stima, di benevolenza verso certe altre azioni, ed affezioni dell'animo opposte dirittamente alle prime; il qual sentimento di avversione, e di detestazione per una parte, di approvazione, di lode, di benevolenza per l'altra, è ispirato in ogni animo non corrotto dalla natura, o dal carattere di



quelle azioni, o affezioni discrepanti ed opposte, delle quali parliamo; tralle quali, o que' sentimenti vi è tanta connessione, quanta ve n'è tra la causa e l'effetto, tra un antecedente e una conseguenza, indipendentemente da ogni umano istituto, e da qualunque politico artificio. E chi non vede che que' sentimenti di riprovazione, di approvazione, di esecrazione e di benevolenza verso quelle azioni ed affezioni, che ne sono le cause eccitatrici, influiscono infinitamente, come riflette il nostro Autore, nella felicità di ciascuno? E che altro sono quei nostri sentimenti, e que' nostri giudizj, verissimi altronde, e rettiissimi per se medesimi, se non maniere di percepire, come lo sono tutti i giudizj, e tutti i nostri sentimenti di ogni genere? Non bisogna adunque avvelenare la frase usata dal nostro Autore, ove parla dell'umana giustizia. Siccome egli è un fargli troppo il gran torto, se interpretar si voglia ciò che ei dice de' vizj, e delle virtù, che mutan moda, e nome ne' varj climi, e ne' varj tempi, come se egli non riconoscesse alcun vizio, o virtù alcuna, che sia tale per se medesima in ogni tempo, in ogni luogo presso a tutti gli Esseri intelligenti dell'Universo. Di tali virtù egli ne conosce, nomina, onora, e commenda ben molte, e ne detesta tutti i vizj contrarj; ma

vi sono al mondo delle false, e confuse idee di virtù, delle virtù di opinione, de' vizj immaginarj mal definiti e peggio intesi, e queste tali virtù o vizj soggiacciono a mille vicende: ora vivono e regnano, ed ora son l'oggetto delle comuni risate, a misura de' lumi che rischiarano gli uomini. Non Potevano le Dame Greche onestamente ricevere nel Gineceo, se non i Parenti più stretti, e potevano senza biasimo recitar su' Teatri, e recitarvi a prezzo. Erano lecite in Atene le nozze tra Fratello e Sorella, altrove detestate. La gentilezza, l'urbanità tanto stimate in Roma reser dispreggiabile tra i Parti il loro concittadino Venone, modellato a Roma nelle più belle forme. La gelosia è una virtù ed un punto di onore presso alcune Nazioni, e al giudizio di tant'altre, non riscuote che derisioni, e non ottiene che un atto di compassione. L'avarizia è una lodevole economia in qualche Città mercantile, è temperanza, è sobrietà; e le profusioni infensate in alcune ricche Metropoli si onorano col nome di generose magnificenze. Era virtù ne' primi secoli del Romano Impero una barbara carnificina degl'innocentissimi Cristiani, ottimi Cittadini, ottimi Sudditi, e fu per un tempo creduta virtù tra i Cristiani il trucidare gli Ebrei. L'eloquente e verace zelo di S. Ber-

O iv



nardo illuminò e corresse la falsa bontà di quegli omicidi fanatici. Sono infiniti gli esempj di questa foggia, e questi esempj mutan col giro de' tempi, e colle vicende delle umane cose e nome e patria. Queste sono quelle virtù, que' vizj, che ha in veduta, l'Autore, allorchè dice che si hanno comunemente dell'oscurissime e confusissime nozioni di virtù, di vizio, e di onore, senza che perciò faccia il minimo torto all'essenza che immutabile della virtù e del vizio, e alle loro caratteristiche ed invariabili differenze.

Finalmente allorchè l'Anonimo dice che non vi è delitto, ove non è infrazione del patto sociale, ove non è danno dato, o ingiuria fatta, nè al capo della civil società, nè al corpo intiero, nè alle membra di esso, egli è evidente ch'ei vuol parlare de' delitti politici, in quanto tali, o in altri termini destina quella parola delitto a significare in quel suo libro tutte le azioni, e soltanto le azioni che ledono o l'intiero corpo dello stato, o il rappresentante di esso, o gl'individui che lo compongono; ma non perciò riguarda come lecite, oneste, non biasimevoli, non detestabili: tutte le azioni che non offendono lo stato, o i proprj Concittadini. L'assassinio d'uno straniero innocente, la buona fede tradita contro un forestiero, l'ingratitude verso un viaggiatore benefico,

èo; non son lesioni de' patti sociali, e in questo senso non son delitti politici, ma son delitti in un altro senso, sono iniquità, sono sceleraggini, son furfanterie. Le riconosce per tali il nostro Autore, giacchè tanto commenda, onora, ed ama, come di sopra notammo, tutte le veraci, e belle virtù, ed aborrisce a segno tutti i vizj contrarj, che dichiara illecito e ingiusto, anche in tempo di guerra, ogni male che facciasi all'inimico al di là del mero, e solo necessario al bisogno.

Non son'io dunque che giustifico il nostro Anonimo dalle nere tacce di discepolo dell' antico Anassarco, e del moderno Hobbes, peggior di quello. Egli giustifica se medesimo, ed io non ho fatto che rilevarlo, mostrando che il vero interprete de' libri è il contesto, e che i commenti de' passi oscuri ed equivoci sono i passi chiari e precisi dell'Autore, di cui si tratti.

Vorrei pur ora entrar nel dettaglio di tutti i paragrafi del nostro Autore. I giudizi non sono adeguati, se non son fatti così; ma troppo angusta è stata la misura assegnatami perchè io potessi a mio talento disfondermi su ciò che pareami necessario, per giusta lode e dell'Autore, e del libro. Dirò dunque soltanto che deve esser desiderabile che egli si rivolga a scrivere de' Premj, e perciò



del vero merito, de' criterj di esso, de' Politici mezzi di farlo nascere, e del metodo infallibile di riconoscerlo, a dispetto delle cabale, e del favore. Forse un giorno pubblicherò un mio Romanzo politico, un mio viaggio al Regno di Sofia, parte delle Terre Australi incognite, ove dipingo quel sistema civile, che credo il più beato, e il più perfetto, di difficilissima conquista al di fuori, e di più difficile corruzione al di dentro, per non chiamarla impossibile. Questo non è che un sogno di un onest' uomo, ma non del genere di quegli dell' ottimo Abbate de Saint Pierre. Un Eroe coronato potrebbe realizzarlo solo che lo volesse.



R I S P O S T A

AD UNO SCRITTO

CHE SINTITOLA

NOTE ED OSSERVAZIONI

SUL LIBRO

DEI DELITTI, E DELLE PENE.

Nolo in suspitione hæresens quemquam esse patientem, ne apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio conscientia judicetur si taceat.

S. Hieronym. Epist. XXXVIII.

RISPOSTA

AD UNO SCRITTO

CHE S'INTITOLA

NOTE ED OSSERVAZIONI

SUL LIBRO

DEI DELITTI, E DELLE PENE.

Non è un male certamente nuovo, o impensato in Europa per gli uomini di lettere il ricevere ad un tratto i più lusinghieri applausi del Pubblico, e le opposizioni di alcuno Scrittore; nè può maravigliarsene un Autore, che abbia consacrato qualche porzione del suo tempo all'importante cognizione dell'animo umano. Non è strana cosa neppure, che si cuoprano col sacro manto della Religione le accuse anche meno fondate contra uno Scrittore, che la porti scolpita nel cuore, la onori ne' suoi scritti, e la professi nelle azioni: testimonj ne abbiamo nella nostra Italia anche in questo secolo i due pii, e rispettabili Letterati per ogni ragione, Prevosto Ludovico Antonio Mura-



tori (1); e Marchese Scipione Maffei (2). Il Cristiano illuminato perdona le ingiurie, e pone nella vera luce le accuse tolte dal Sacratio senza odiarne l'Autore, e senza negligerne il dovere verso Dio, e il proprio nome.

Ho la gloria di rinnovare all'Italia l'esempio dei due nominati chiarissimi Uomini, e per la terza volta in questo Secolo forz'è, che veda il pubblico intentata la gravissima accusa d'irreligione, con prove e con ragioni poco veramente degne della santrità dell'Augusta materia. L'Autore, che le produce, compare col titolo: *Note ed Osservazioni sul libro intitolato dei Delitti e delle Pene.*

(1) Il Sig. *Prevoſto Maratori* è ſtato accuſato d'Ereſia pel ſuo libro de *Ingeniorum moderazione: Vita del Prevoſto Lod. Ant. Maratori Venetia 1756, pag. 119.* Fu accuſato d'Ereſia, gli furono ſcritte ingiurie, ſtrapazzi e minacce *ibid. pag. 120.* Fu accuſato capo di Setta *ib. pag. 130.* Inventore di novella Ereſia contro la B. Vergine *ib. pag. 131.* Gli furono ſtampate contro dal *Hernander* mille infamie, ingiurie, calunnie, concumelie, villanie, *ib. pag. 141.* Fu accuſato di Gianſenismo *ib. pag. 146.* Fu dichiarato dopo ſua morte dai pergamini Eretico, e dannato *ib. pag. 150, &c.*

(2) Il Sig. *Marcheſe Scipione Maffei* fu accuſato di Novatore, di Eretico, di Gianſeniſta, di Calviniſta &c. *Vedi Animadverſiones ad Hiſtoriam Theologiæ Dogmaticæ, & Opiniorum de Divina Gratia, e ſopra tutto l'Inſarinato poſto al Vaglio.*

In quelle *Note, ed Osservazioni* viene qualificato l'Autore dei *Delitti, e delle Pene* per un Uomo di mente anguſta, e limitata (pag. 51.) frenetico (p. 66.), impoſtore (p. 67.), ingannatore del pubblico (p. 70.), di mal talento (p. 154.), che non ſa quel che ſi dica (p. 138.), che ſcrive con molta falſità (p. 139.), che nauſea colle franche ſciocchezze (p. 140.), ſtupido impoſtore (p. 159.), furibondo (p. 93.), Satirico ſfrenato (p. 42.) che ſa ſtomaco (p. 130.), pieno di velenoſa amarezza, di calunnioſa mordacità, di perfida diſſimulazione, di maligna oſcurità, di vergoſoſe contraddizioni (p. 156.), di ſoſſiſſi, di cavillazioni, di paralogiſmi (p. 46.). Spetterà al giudizio del Pubblico il decidere a chi facciano torto tai modi di dire, ſi quali l'Avverſario non aſpettiſſi nè retorſione, nè riſpoſta di forte alcuna.

L'Autore delle *Note, ed Osservazioni* dà al mio libro i nomi di *Opera forſita dal più profondo abiſſo delle tenebre, orribile, moſtraoſa, piena di veleno* (pag. 4.), *temerariamente ardita* (p. 16.), *calunnioſa* (p. 81.), *ridicola* (p. 25.), *infame, empia, maledica, e che ſorpaſſa la miſura della più maligna, e più ſfrenata Satira* (p. 42.). Egli vi trova forti temerità, ardite beſſemie (p. 19.), fantaſtiche dottrine (p. 20.), indegne ingiurie (p. 24.), inſolenſiſſime ironie (p. 25.),



fallaci, e miserabili raziocinj (p. 62.), *impertinenze, pedanteria* (p. 62.), *scherni goffi, e temerarij* (p. 65.), *proditorj sospismi, tortuosi cavilli* (p. 86.), *crudeli invettive* (p. 95.), *ributtanti atrocità* (p. 93.) *impertinenti sciocchezze* (p. 130.), *imposture* (p. 114.), *ridicoli equivoci* (p. 130.), *eccelsi d'irragionevolezza* (p. 141.), *arrabbiate invettive* (p. 156.), *orrendi equivoci* (p. 164.), *mordacità* (p. 182.), *scandalose ed empie lepidèzze, grandi impertinenze* (p. 183.), *goffe supposizioni, maliziose calunnie* (p. 38.), *incredibile accecamento d'audacia* (p. 41.).

Nè al solo Autore, o all'opera circoscrive la sua collera, che per fino lo Stampatore non ne va esente, venendo egli caratterizzato come un uomo *sfacciato, e indegno* (p. 188.). Nemmeno a questo genere d'eloquenza son' io disposto a rispondere in conto alcuno. Dice l'Avversario prima di por mano alle sue note: *comincio tranquillamente le mie note, e le mie riflessioni*. L'istessa tranquillità si terrà nel rispondere, benchè sembri più facile l'esser freddamente Accusatore, che il rispondere alle calunnie con moderazione.

L'Autore delle *Note, ed Osservazioni* fa molte opposizioni ai principj della Politica, e del gius delle genti da me fissati. Non penso a combattere su di ciò le obbiezioni sue,

chi

chi le adotta non approverebbe i miei ragionamenti su di ciò, e chi approverebbe i miei ragionamenti, non ne può aver bisogno.

L'Autore delle *Note, ed Osservazioni* forma due massime accuse contro di me, la prima è fondata su la Religione; la seconda sulla venerazione dovuta ai Sovrani: e queste due importantissime accuse sono le sole del suo Libro, che intendo di esaminare. Cominciamo dalla Prima.



p



PARTE PRIMA.
ACCUSE D'EMPIETA.**ACCUSA PRIMA.**

L'Autore dei *Delitti*, e delle *Pene* non conosce quella giustizia, che trae la sua origine dall'eterno Legislatore, che tutto vede, e che tutto prevede (pag. 24.)

RISPOSTA.

Così ho distinta la giustizia puramente umana da quella, che ha le sue radici nella Religione. « Per giustizia non intendo altro, » che il vincolo necessario per tener uniti » gl'interessi particolari » così dichiaro di voler parlare unicamente di questa umana giustizia, non già « di quell'altra sorta di » giustizia, che è emanata da Dio, e che » ha i suoi immediati rapporti colle pene, » e ricompense della vita avvenire » (pag. 11.) Come mai l'Accusatore proverà, che io non conosco una giustizia emanata dall'Eterno Iddio dopo una sì chiara spiegazione! Il modo con cui cava l'Accusatore una sì strana conseguenza è con questo fillogismo.

L'Autore non crede bene il lasciare all'arbitrio del Giudice l'interpretazione della Legge.

Chi non crede bene il lasciare all'arbitrio del Giudice l'interpretazione della Legge non crede a una giustizia emanata da Dio.

Dunque l'Autore non crede a una giustizia emanata da Dio.

ACCUSA SECONDA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle *Pene* mostra di credere altrettanto imposture le *Scritture Sacre* (pag. 131.).

RISPOSTA.

In tutta l'Opera dei *Delitti*, e delle *Pene* non ho mai neppure accennata la Sacra Scrittura, e in quell'unica volta, che ho parlato del Popolo d'Iddio, così si legge » Quel Popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinari, e le grazie più segnature » late tennero luogo della umana politica » (pag. 121.) Questa, ed altre simili che vedremo, e che per moderazione seguiranno a chiamare *accuse*, in prova delle quali nemmeno s'adduce alcuna ragione, ma gratuitamente si asseriscono, non pajono dettate da uno spirito praticamente imbevuto della Divina morale de' Libri Sacri.



ACCUSA TERZA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene è giudicato da tutto il Mondo ragionevole, nemico del Cristianesimo, cattivo Filosofo, e cattiv' Uomo. (pag. 155. e seg.)

RISPOSTA.

Ch'io sembrì all' Avversario, buono o cattivo Filosofo, non preme. Ch'io sia non un cattiv' Uomo lo attesta chi mi conosce. Che poi io sia nemico del Cristianesimo si può conoscere dove dico, che i « Ministri della verità Evangelica » colle loro mani « ogni » giorno toccano il Dio di mansuetudine » (pag. 19.). Che fra i motivi, che spingono gli uomini anche alle più sublimi » operazioni furono destinati dall' invisibile » Legislatore il premio e la pena (pag. 22.) » Che Dio è un « Essere perfetto, e Creatore, » che si è riservato a se solo il diritto di essere » Legislatore, e Giudice nel medesimo tempo, perchè ei solo può esserlo senza inconveniente (pag. 24.) ». Si può conoscere quanto io sia nemico del Cristianesimo dove insto, perchè la pubblica autorità protegga la sacra tranquillità de' Tempj.

« I semplici, e morali discorsi della Religione » ne riferbati al silenzio, ed alla sacra tranquillità de' Tempj protetti dall' autorità » pubblica (p. 33.) » Dove parlando del Purgatorio così ho detto. « Un Dogma infallibile ci assicura » che « le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non » hanno meritata l'ira eterna del Grand'Essere debbono da un fuoco incomprendibile » esser purgate (pag. 46.) » Si può per fine conoscere, quanto io sia nemico del Cristianesimo, dove dico, che in mezzo a mille errori, ne quali la mente degli uomini col tratto de' secoli è stata avvolta, la sola rivelazione si è preservata immuna. « Da » questa legge universale non ne sono andate immuni sin' ora, che le sole verità, » che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle (pag. 83.) » Troppo lunga cosa farebbe il trascrivere tutti i passi pieni d'amore, di riverenza, e di fede per la Santa Religione, che trovansi nel piccolo libro dei *Delitti, e delle pene*, sebbene non oltrepassi il numero di 104. Pagine.

ACCUSA QUARTA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene crede incompatibile la Religione col buon governo.



verno d'uno stato. (Not. pag. 165.), e afferirà
ma che la Religione non influisce niente negli
Stati (Not. pag. 169.)

RISPOSTA.

Queste due accuse si distruggono vicen-
devolmente, poichè *una cosa, che non in-
fluisce nulla nello Stato, non può essere incom-
patibile col buon governo d'uno Stato*: Ho
detto, che « i sentimenti di Religione sono
» unico pegno dell' onestà della maggior
» parte degli uomini (pag. 53.) » Cosa può
dirsi di più chiaro, e preciso per provare,
che la Religione è non inutile, non incom-
patibile, ma necessaria ad uno Stato ?

ACCUSA QUINTA.

*L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene
asserisce, che le Dottrine più auguste, più ve-
nerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture
non sono, che semplici opinioni umane, che
queste chiamate opinioni possono accomodarsi
con quelle delle altre Nazioni, e che di più
possono essere vere, e false.* (Not. pag. 161. e
seg.) ed altrove,

RISPOSTA.

Da ciò, che si è detto alla terz' accusa,
ognuno comprenderà, se i dogmi della San-
ta Chiesa siano riguardati dall'Autore *dei
delitti, e delle Pene* come semplici opinioni
umane. Che le infallibili verità della vera
Religione possano accomodarsi colla felicità
d'ogni Nazione, ciò è certo, e se in questo
senso vien fatta l' obbiezione non contrasto
di così pensare. Che poi io abbia asserito,
che i dogmi della Santa Fede possono essere
veri, e falsi, ciò difficilmente il farà credere
l'Accusatore. Gli uomini illuminati, e Reli-
giosi sin' ora hanno asseriti *veri* i dogmi; gli
uomini empj hanno asserito *falsi* i dogmi:
Chi gli asserisce *veri, e falsi* ad un tratto fa-
rebbe un nuovo mostro della Teologia, e
della Logica, cioè un uomo illuminato, Re-
ligioso, ed empio in una volta. Son tanto
lontano dall' assurda opinione, che diverse
Religioni contraddittorie a se medesime pos-
sano essere un culto egualmente accerto al
Creatore, come bestemmiarono alcuni,
che anzi una sola *vera Religione* ho dichia-
rata, « la quale ha più sublimi motivi »
d'ogni umano motivo, « che correggono la
» forza degli effetti naturali. » (pag. 94.)



ACCUSA SESTA:

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene parla della Religione, come se fosse una semplice massima di Politica. (Not. p. 159.)

RISPOSTA.

L'Autore dei *Delitti, e delle Pene* chiama la Religione « un prezioso dono del Cielo », (p. 53.) Non pare, che una cosa, ch'è un prezioso dono del Cielo, possa mai interpetrarsi per una *semplice massima di Politica*. Se poi l'Accusatore pretendesse d'imputarmi, quasi che consigli d'assoggettare la Santa Religione alla umana politica, legga dove dico apertamente, che « gli affari del Cielo » si reggono con Leggi affatto dissimili da « quelle, che reggono gli affari umani » (pag. 63.) , e giustifichi poi la sua accusa.

ACCUSA SETTIMA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene dice, che sembra odioso l'impero della forza della Religione sulle menti umane. (Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Nel mio Libro a p. 114. così sia scritto :
 « Quantunque odioso sembri l'impero della »
 « forza sulle menti umane ec ». Nè può immaginarsi d'onde tragga l'Accusatore il diritto di frapporti del suo *la forza della Religione*. L'impero della forza sulle menti umane, non è un impero legittimo ; la ragion sola, la persuasione, l'evidenza hanno diritto a quest'impero, e la fanta, ed immacolata Religione nostra non si è già diffusa sulla Terra colle stragi, e col furore come la Setta Maomettana, ma bensì colla predicazione, colla mansuetudine, colle più celesti virtù, col sangue puro, e innocente de' Martiri ; nè mai lo spirito della Santa Madre nostra, la Chiesa, è stato uno spirito di *forza*, o di *tirannia*, ma anzi uno spirito di dolcezza, e di clemenza, uno spirito di Madre in forma de' Fedeli, che cerca a tenergli nella strada del retto colla carità, cogli esempj, colle ammonizioni, e con miti castighi, quand' anche l'assoluta necessità suo malgrado l'obbliga a ricorrervi. Tale è lo spirito, che ogni illuminato Cattolico riconosce nella Sposa di Gesù Cristo Signor Nostro. Intrudendo dunque l'Accusatore in quel mio passo le parole *l'impero della forza*



della Religione attribuite alla Santa Chiesa uno spirito, che ha sempre aborrito (1). « L'impero della forza sulle menti umane » sembra odioso » alla Santa Chiesa; tale sembra a me pure. Quando l'Accusatore poi voglia sostenere, che l'impero della forza sulle menti umane sembri grato e libero a farlo, l'inferire del proprio nei testi degli Autori per poi combattergli non pare conforme alle Leggi di una legittima critica; nella grave materia di Religione poi ciò si deve decidere al tribunale della morale evangelica.

ACCUSA OTTAVA.

L'Autore è un cieco nemico dell' Altissimo;
(Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Io lo prego con tutto il mio cuore a perdonare a chi m'offende.

(1) Sant' Agostino così definisce lo Spirito della Chiesa: *Non in contentione, & amulatione, & persecutionibus, sed mansuete consolando, benevole hortando, leniter disputando sicut scriptum est: servum autem Domini non oportet ligare, sed mitem esse ad omnes, docibilem, patientem, in modestia corripentem diversa sentientes.*

ACCUSA NONA.

Esagera le stragi, che sono state occasionate dalle verità del Vangelo, tacendo sempre i beni, ed i vantaggi apportati a tutto il genere umano dalla luce dell' Evangeliche verità ee.
(Not. pag. 158.)

RISPOSTA.

Non si citerà una parola del mio Libro; in cui si parli di stragi nate per il Vangelo nè direttamente, nè indirettamente, pure qui si asserisce un fatto, cioè che se ne parli, e se ne parli con esagerazione. Vi faranno a quest' ora nell' Italia mille uomini, che hanno nelle loro mani il mio Libro, farà cura dell' Accusatore il giustificarsi in faccia di essi. È vero, che non ho parlato nel Libro dei *Delitti, e delle Pene* dei beneficj, che ha fatto all' uman genere la luce dell' Evangelo.

ACCUSA DECIMA.

Beslemmia contro i Ministri della Verità Evangelica chiamando lorde di sangue umana le loro mani, (Not. pag. 37.)



RISPOSTA:

Nella mia opera ho asserito che l'introduzione della Stampa abbia contribuito a incivilire, ed umanizzare l'Europa; e soggiungo, che chi conosce la Storia, vedrà ne' passati tempi « l'umanità gemente sotto l'im- » placabile superflizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli » scrigni d'oro, i Troni dei Re, gli occulti » tradimenti, le pubbliche stragi, ogni Nobile tiranno della plebe, i Ministri della » verità Evangelica lordando di sangue le » mani, che toccavano il Dio di manluetudine non sono l'opera di questo Secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto » (p. 19.) E questa è la bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica. Tutti gli Scrittori della Storia da prima di Carlo Magno sino a Ottone il Grande, e dopo ancora, sono pieni di sì fatte bestemmie, poichè il Clero, gli Abati e i Vescovi per quasi tre Secoli andarono alla guerra, e di sì fatte bestemmie l'Accusatore ne potrà trovare in abbondanza nelle *Antiquitates Italicae Dissert. XXVII. Tom. 2. col. 164.* Le mani de' Sacerdoti, che allora avevan parte ai macelli dell'uman genere, non è bestemmia il dire che fossero « lorde di sangue Umano » nè è

una bestemmia il ricordare quest'antico disordine della disciplina, come una delle più convincenti prove dell'ignoranza, e barbarie di que' tempi, disordine riprovato, e corretto dal Sommo Pontefice. Io non farò torto alle cognizioni del mio Accusatore, sospettandolo poco versato nella Storia di que' tre Secoli, dico bensì che le acute di bestemmie si trovano nel suo Libro più frequentemente, che i Sillogismi.

ACCUSA UNDECIMA.

Tende a levare ogni rimorso di coscienza anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione.
(Not. pag. 37.)

RISPOSTA.

Ecco su che è fondata quest'accusa. Io dico, che « l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione, e però » errarono coloro che crederono vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette » (pag. 23.) Io ho definito il delitto « un'azione opposta al ben pubblico » (pag. 21.) Io ho fatto vedere il peccato un'azione, che offende i « rapporti, che sono tra gli » uomini e Dio (pag. 24.) » Delitto, e peccato « sono dunque due cose diverse »

ogni « delitto » è un peccato » perché Dio ci comanda di non fare « azione opposta al ben pubblico, « ma non ogni « peccato è delitto » perché alcune azioni contrarie ai rapporti fra Dio e noi possono essere indifferenti al ben pubblico. Se ancora la mia proposizione non fosse chiara bastantemente converrà addurre un esempio: Chiunque faccia un giudizio temerario, senza pronunziarlo mai, ha fatto un « peccato » e non ha fatto un « delitto » (1). Posti questi principj, o siano definizioni di nomi, facciamo un sillogismo: Un' azione opposta al ben pubblico è tanto maggiore quanto è maggiore il danno fatto al ben pubblico: ma il delitto è un' azione opposta al ben pubblico. Dunque un

(1) Un peccato non si commette senza malizia, ma un delitto si può commettere per dolo malo, per mala intenzione, e per ignorantiam, così L. Respicendum, §. delinquant, ff. de Poenit, dove leggesi, che delinquitur, aut proposito, aut impetu, aut casu. Veggansi, le Leggi 1. ff. de Legibus, e L. 1. C. ff. adversus delictum, dove leggesi si tamen delictum non ex animo, sed extra venit, e L. 2. ff. de Termino moto in fine, trattandosi d'inggerci pene a chi moveffe i Termini, dice, quod si per ignorantiam, aut fortuito lapides furati sint sufficit eos verberibus decidere, ecco un delitto, che non è peccato, e delitto punito; e così molti altri. Spiacemi di dover discendere a provare i primi principj delle cose che ognun sa; ma non è per colpa mia, se l'Accusatore negandogli o confondendogli, mi obbliga a farlo.


delitto è tanto maggiore quanto è maggiore il danno fatto al ben pubblico. Dunque l'unicità, e vera misura dei delitti è il danno fatto alla Nazione. L'Accusatore a questa proposizione soggiunge *simo affatto superfluo il far qui a rispondere, e notare la sua absurdità, e la sua mostruosità.* (Not. pag. 37.)

Io non credo già che tal fatica farebbe stata superflua, che anzi opportunissima, e necessaria cosa è il provare le imputazioni che si fanno; e molto più in una materia grave; e moltissimo poi dove si tratti di accusare un uomo d'empietà. Due uomini hanno tentato di rubbare, uno trova lo scrigno vuoto, l'altro trova denaro, e lo usurpa, la malizia dell'atto è eguale, e perciò il peccato in se sarà eguale, il danno fatto alla società è diseguale, e perciò faranno diseguali delitti, e presso tutti i Tribunali d'Europa disegualmente puniti (1). Ma qui soggiunge l'Accusatore, dati i miei principj, non verrebbe, che bisognerebbe, che si punissero anche le case, che rovinano, gli incendi,

(1) *Furtum non committitur, nec furii pana locum habet quando effectus sequutus non est. Ita si quis furti faciendi causa domum alicujus ingressus est, nihil tamen furatus fuit, non tenetur de furto, nec de furto puniri potest.* L. Valgaris, §. qui furti, ff. de furtis, & L. 1. Sola cogitatio, ff. de furtis, ubi DD. & in specie *Farinae de furtis, Quæst. 174. n. 1.*

le inondazioni, i saffi, il fuoco, e le acque (Not. pag. 38.), poiche fanno danno alla società. Il fine delle pene, secondo i miei principj è « d'impedire il reo di far nuovi » danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere » gli altri dal farne uguali » (pag. 35. e seg.). Se, dando le pene alle case che rovinano, agli incendj, alle inondazioni, ai saffi, al fuoco, ed alle acque si potranno impedire « i nuovi danni, e rimuovere gli altri dal » farne uguali » si dovranno punire. Tocca all'Accusatore a provare come i Fenomeni della Fisica siano in questo caso. Mi si dirà, che un pazzo può fare un omicidio quanto un altro uomo, eppure non sarà punito quanto un altr'uomo. L'accordo, ma ciò non perchè sia diversa l'intenzione, e la malizia, ma perchè fa minor danno alla società il matto, che il sano, poichè questo insegna a far dei delitti, e quegli non dà altro esemplo, che di crudeli pazzie. Uno eccita lo sdegno, e l'idea di un massacro, l'altro eccita l'idea della compassione nel pubblico. Però sempre vale il teorema, che anche in questo caso è il danno fatto alla Società, che misura le pene, non l'intenzione. Col nome di danno si deve intendere generalmente ogni sorta di danno fatto alla società, sia coll'azione per se, sia coll'esemplo. *Deicide l'Accusatore, che non si dà vero delitto senza*

senza malizia (Not. pag. 38.) Altro è che non vi sia delitto senza malizia, altro è che la malizia sia la misura del delitto. Tutti i criminalisti, e i tribunali d'Europa tengono l'opinione, che tanto il dolo, quanto la colpa costituiscono un delitto, e la colpa non è malizia. Ora perchè ho detto, che la misura dei delitti è il danno fatto alla società, non l'intenzione, perciò l'Accusatore dovrà dedurne, ch'io tenda a levare ogni rimorso di coscienza, anzi che tutti i doveri di natura, e di Religione! Il rimorso viene dal peccato, e quando ho parlato di un peccato, che non credo un delitto, ho detto che « è una colpa che Dio punisce, perchè solo » può punire anche dopo la morte (pag. 101.), « che ha stabilito pene eterne » a chi manca alla Divina sua Legge. Se questa dottrina tenda a levare ogni rimorso di coscienza, e tutti i doveri di natura, e di Religione, ognuno ne sia giudice. Ciò è accaduto, perchè l'Accusatore ha confuso le sue idee di peccato, e di delitto. Il non intendere un libro è un piccol male; il confutarlo non intendendolo è un mal grande; il confutarlo, e ingiurarlo non intendendolo è uno de' più grandi mali, che abbia fatto agli uomini l'arte della Scrittura



ACCUSA DUODECIMA.

L'Autore dei Delitti, e delle Pene accusa di crudeltà la Chiesa Cattolica, e prende di mira i Savj della Chiesa Cattolica. (Not. p. 95.)

RISPOSTA.

La santa Chiesa Cattolica, nel di cui seno Dio mi ha data la grazia di nascere, i di cui dogmi onoro come divini, e credo come infallibili; nel grembo della quale spero di vivere, e di morire, non è mai stata da me accusata nè di crudeltà, nè di verun vizio. I Savj della Chiesa Cattolica sono i miei Maestri, ed ho fermissima opinione nel loro sapere, nella loro rettitudine, che ciascun di essi vorrebbe fare la parte, che ora faccio io di rispondere, che quella, che ha fatto il mio Accusatore coll' oppormi fatti provati falsi in un sì importante argomento.

ACCUSA DECIMATERZA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene chiama i mansuetissimi Prelati di tutto il Cattolicesimo inventori di barbari, ed inutili tormenti. (Not. pag. 95. e segua.)

RISPOSTA.

Non è per mia colpa se sono costretto a ripetere la stessa cosa più d'una volta. Nel libro dei Delitti, e delle Pene in nessun luogo si chiamano i Prelati inventori di tormenti.

ACCUSA DECIMAQUARTA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene nega, che l'eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina. (Not. pag. 44.)

RISPOSTA.

Non v'è una sola sillaba in tutto il mio libro, da cui si possa dedurre questa proposizione. In tutto il mio libro io non mi sono prefisso di parlare, che dei *Delitti, e delle Pene*, non già dei *Peccati*. Sino al bel principio ho dichiarato, che per nome di giustizia intendeva « il vincolo necessario per tenere » uniti gl' interessi particolari non » quell' altra sorta di Giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati » rapporti colle pene, e ricompense della » vita a venire » (pag. 11.) Questa è la ragione per cui ho ommesso di parlare della lesa Maestà Divina. Forse avrei ben fatto a

Q ij

parlarne; sia: ma l'ommettere di ragionarne non è negare, che l'Ereſia poſſa chiamarſi delitto di leſa Maeſtà Divina. L'errore di chi mi accuſa di quello che non ho detto, proviene da ciò, che leggeſi nel mio libro a pag. 26, cioè in propoſito del delitto di leſa Maeſtà, « che la ſola tirannia, e l'ignoranza, » che confondono i vocaboli, e le idee più » chiare, poſſono dar queſto nome, e per » conſeguenza la maſſima pena a' delitti di » diſerente natura » e l'Accuſatore forſe non ſa, quanto abuſo ne' tempi appunto della tirannia, e dell'ignoranza ſiaſi fatto del nome di leſa Maeſtà accomunato a' delitti appunto di una « diſerente natura, « poichè non tentano « la immediata deſtruzione « della Società « (pag. 27). Vegga egli dunque la Legge degl' Imperadori *Graziſano, Valentiniano, e Teodoſio. leg. 2. Cod. de Crimin. Sacril.* ed ivi imparerà, che ſi trattano rei di leſa Maeſtà per ſino coloro, che hanno potuto dubitare *an is dignus ſit quem elegerit Imperator.* Vegga la *leg. 5. ad leg. Jul. Majeſt.* la quale eſtende il delitto di leſa Maeſtà a chiunque offende gli Ufficiali del Principe per queſta ridicola, e cavilloſa ragione, che *ipſi pars corporis noſtri ſunt.* Vegga un'altra Legge di Valentiniano, Teodoſio, ed Arcadio *leg. 9. Cod. Theod. de falſa moneta,* ed ivi troverà il delitto di leſa Maeſtà eſte-

ſo ai Monetari falſi. Vegga *leg. 4. §. ad leg. Jul. Majeſt.* e farà ilſtrutto, che vi volle un Senato Conſulto per far ceſſare l'accuſa di leſa Maeſtà contro chi aveſſe fuſo le ſtate ſcartate degl' Imperatori. Vegga la *leg. 5. §. ad l. Jul. Majeſt.* e ſaprà, che vi volle un Editto degl' Imperatori *Severo e Antonino* per far ceſſare l'azione di leſa Maeſtà contro chi vendeſſe le Statue degl' Imperatori. Ivi vedrà, che vi volle pure un loro decreto, perchè non foſſe riputato reo di leſa Maeſtà chi a caſo aveſſe gettata una pietra contro una Statua d'un Imperatore. Vegga la Storia, e troverà, che *Domiziano* fece morire una Donna, perchè s'era ſpogliata davanti la Statua di lui. *Tiberio* condannò alla morte, come reo di leſa Maeſtà uno, che aveva venduta una Caſa con entro la ſtatua dell' Imperatore. Vegga anche ne' tempi a noi più vicini come abuſandoſi *Enrico VIII.* delle Leggi, faceſſe morire con infame ſupplicio il Duca di *Norfolk,* accuſandolo di leſa Maeſtà, perchè aveva fatto ſcolpire negli Argenti di ſua Famiglia le Armi dell' Inghilterra. Vegga come lo ſteſſo Sovrano abbia eſteſo il delitto di leſa Maeſtà ſino a chi oſaſſe vaticinare la morte del Principe, dal che ne nacque, che neſſuno de' Medici lo avviſò del pericolo nell' ultima malattia. Vegga in ſomma nell' intero la legge *Julia Majeſtatis,* e al-

lora instrutto l'Accusatore di quelle cose, che non s'ignorano da chi vuol parlare di materie legislative, e criminali, non anderà più tanto lontano per interpretare, che mi voglia dire allor quando scrivo, che « la sola » tirannia, e l'ignoranza, che confondono » i vocaboli, e le idee più chiare, possono » dare il nome di lesa Maestà ai delitti di » differente natura », nè s'esporrà allora al pericolo di credere con ciò negato, che l'Eresia si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina.

ACCUSA DECIMAQUINTA.

Secondo l'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene gli Eretici condannati dalla Chiesa, e dai Principi sono vittime di una parola. (Not. pag. 43.)

RISPOSTA.

Questa accusa non troverà verun vestigio di prova nel mio libro. Il dover tante volte ripetere, che l'Avversario mi fa delle imputazioni smentite dal fatto, è cosa noiosa per me, e per i Lettori, non fo poi, che debba essere per il mio Accusatore. Io esporrò qui come nasca il di lui ragionamento; e per farlo più semplicemente trascrivo in primo luogo il mio Testo, indi il Comento, ch'ei vi fa parola per parola. Così dunque dice il

mio libro. « Alcuni delitti distruggono im- » mediatamente la Società, o chi la rappre- » senta: alcuni offendono la privata ficu- » rezza d'un Cittadino nella vita, nei beni, » o nell'onore, alcuni altri sono azioni con- » trarie a ciò, che ciascuno è obbligato dalle » leggi di fare o non fare in villa del Ben » pubblico. I primi, che sono i massimi de- » litati, perchè più dannosi, son quelli, che » chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia, » e l'ignoranza, che confondono i vocaboli, » e le idee più chiare, possono dar questo » nome, e per conseguenza la massima pe- » na, a' delitti di differente natura e render » così gli uomini, come in mille altre occa- » sioni vittime di una parola » (pag. 26.)

Vediamo ora come interpreti questo fallo l'Accusatore. Ecco le sue parole.

Già si sarà accorto il Lettore, che qui l'Autore parla del perfido delitto di Eresia, ch'egli nega arrogantemente, che si possa chiamare delitto di lesa Maestà Divina, e che tratta da tiranni, e da ignoranti quelli, che insegnano il contrario, affermando in oltre con iniqua imperuenza, che gli Eretici condannati dalla Chiesa, e dai Principi sono vittime d'una parola. (Not. pag. 43.)

Come inai pretende l'Accusatore, che si accorgano i lettori parlarsi del delitto d'Eresia, dove dividonsi i delitti in tre classi,



Primo: quei, che tendono alla immediata distruzione della Società. Secondo: Quei, che offendono un Cittadino. Terzo: Quei, che offendono le sole Leggi. Come mai può venire in mente, che si parli d'Eresia, dove si stabilisce una Teorica, e puramente umana divisione dei delitti, universale a tutto l'umano genere, e Maomettano, e Idolatra, e Eterodosso indipendentemente affatto dalla Religione! Ciò dipende dal desiderio di ritrovarvela in guisa, che sembra, che per esso dimentichi l'Accusatore l'opinione, che i Lettori devono formare di lui.

Qui dunque trattasi del Delitto di *lesa Maestà* senza l'epiteto di Divina; e Delitto di *lesa Maestà* senza l'epiteto divina, presso tutti i Tribunali, presso tutti gli uomini dell'Europa significa un delitto puramente umano, non già il delitto d'Eresia. Chiunque abbia qualche notizia della Storia degli Imperatori vedrà quanti siano per *tirannia*, e per *ignoranza* stati *Vittima d'una parola*, la qual parola è questa appunto *lesa Maestà*. A quanto ho detto sull'accusa decima quarta aggiungo, ch'io consiglio all'Accusatore a dar prima una occhiata alle Storie, caso che peni di continuare ad arricchire la Repubblica delle Lettere co' suoi Scritti, e ad edificare i Cristiani colle sue accuse, e nella Storia vedrà quanto questa parola *lesa Maestà*

abbia servito di pretesto alla Tirannia ne' tempi dei Romani Imperatori, perchè chiamandosi gratuitamente delitto di *lesa Maestà* ogni azione, che dispiccesse ai dispotici, si usurpavano coloro la libertà dei sudditi a lor talento, e s'impinguavano con infinite rapine sotto il nome di *Confesse*. Vegga l'Accusatore *Tacito*, e *Svetonio*, e sarà instrutto delle enormi tirannie, che colla parola *lesa Maestà* hanno fatte *Tiberio*, *Nerone*, *Claudio*, *Caligola*, e sì fatte cancrene della umana specie. *Svetonio* dice, che il delitto di *lesa Maestà* era il delitto di quegli, che non ne avevano alcuno. Quindi parlando del delitto di *lesa Maestà* se ho detto, che la tirannia, e l'ignoranza hanno dato questo nome a' delitti di natura diversa, e reso gli uomini vittima di una parola, ho detto quello, che m'insegnano a dire tutte le Storie; nè certamente può pormisi in bocca, ch'io abbia avanzato; che gli Eretici condannati dalla Chiesa, e dai Principi sono vittime di una parola se non da chi faccia uso di una Logica nuova affatto, e per fortuna dell'umano genere, finora sconosciuta.

ACCUSA DECIMASESTA.

L'Autore del libro dei *Delitti*, e delle *Pene* si duole de' nostri Teologi, perchè insegnano, che un peccato è un'offesa infinitamente grande



che si commette contro la Divina Maestà di Dio.
(Not. pag. 43.)

RISPOSTA.

Non ho mai parlato della misura dei peccati, non mi sono mai doluto de' nostri Teologi, non ho mai negato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande contro la Maestà d'Iddio, in una parola nemmeno v'è una riga nel mio libro, che dica ciò. Per soddisfare la curiosità del Lettore anche in questo luogo farò vedere come l'Avvetario faccia nascere quest' accusa.

Dopo aver io parlato della natura del delitto di lesa Maestà, dopo d'averlo definito un delitto, che tende a distruggere immediatamente la società, dopo d'aver accennato l'abuso, che di questa parola lesa Maestà si è fatto ne' tempi della tirannia, e dell'ignoranza, attribuendola ad azioni, che non tendevano alla distruzione della società, ma che anzi erano di *diversa natura*, passo ad accennare il pretesto, con cui si vollero far ree di lesa Maestà anche le azioni, che non lo erano, col confondere « l'offesa della società », e la distruzione della società », quindi dico «, ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta l'immediata distruzione. Le azioni morali, come le sifiche, hanno la loro

» sfera limitata di attività, e sono circo-
» scritte come tutt' i movimenti di natura
» dal tempo, e dallo spazio; e però la sola
» cavillosa interpretazione, che è per l'or-
» dinario la Filosofia della schiavitù, può
» confondere ciò, che dall' eterna verità si
» con immutabili rapporti distinto. » (pag.
26. e seg.)

A ciò soggiunge l'Accusatore queste parole.

Si duole què l'Autore dei nostri Teologi; perchè insegnano, che un peccato è un' offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio. (Not. pag. 43.)

Lo sbaglio veramente singolare dell' Accusatore proviene da ciò, che non ha ben intesa la tanto ripetuta distinzione fra *delitto* e *peccato*, che non ha posto mente alle diverse definizioni, che se ne sono premesse nel mio libro: come di sopra si è veduto, che non ha osservato, che il libro delle *Pene*, e dei *Delitti*, come dal suo titolo appare, non deve trattare della malizia dei peccati, e vedendo quella parola *Azioni Morali* forse per non essere troppo veritato nella lingua de' Scrittori del gius naturale, e delle Genti, ha creduto, che si parlasse di *Morale* cioè di *peccato*, come comunemente parlano i Casisti. Quando egli abbia legittima autorità di leggere le Opere di *Puffendorf*, le legga, e im-



parerà che le *Azioni Morali* per chi parla di politica non sono peccati. Ora le azioni morali non avendo per oggetto l'infinito Iddio, ma partendo da un essere finito, quale è l'uomo, e dirigendosi a un altro essere finito, quale la società, devono avere « la loro sfera limitata di attività, e sono circoscritte » come tutt'i movimenti di natura dal tempo, e dallo spazio, e però la sola cavillosa interpretazione, che è per ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall'Eterna Verità fu con immutabili rapporti distinto « come alla detta (pag. 26. e seg.); nè da ciò può dedursene o doglianza contro i *Teologi*, o bestemmia contro la natura della malizia del peccato, come l'Accutatore sembra credere. Regola generale: prima di accusare un libro bisogna intenderlo.

ACCUSA DECIMASETTIMA.

L'Auto e del *Libro dei Delitti, e delle Pene* ha detto, che merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall'oscuro, e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità, e questo Filosofo è Monsieur *Roussseau*, e questa è un'empia bestemmia. (Not. pag. 15.)

RISPOSTA.

Ho detto, che « merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall'oscuro, e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità (pag. 6.) », non ho detto che quel Filosofo sia il Signor *Roussseau*, non credo che sia empietà, o bestemmia il dire, che i Filosofi, che comunicano delle verità utili agli uomini meritino gratitudine. Nè credo, che sia empietà o bestemmia il dire, che i primi semi delle verità utili restano lungamente infruttuosi.

ACCUSA DECIMOTTAVA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice una troppo forte temerità, ed una orribile bestemmia, quando dice che nè l'eloquenza, nè le declamazioni, e nemmeno le più sublimi verità bastano a frenare per lungo tempo le passioni degli uomini. (Not. pag. 19. e fig.)

RISPOSTA.

M'immagino, che la forte temerità, e la orribile bestemmia non cada, nè sull'eloquenza, nè sulle declamazioni. Cade dunque sulle più sublimi verità: Domando all'Accutatore, se crede, che queste sublimi verità,



cioc quelle della santa Fede sieno note in Italia? Risponderà di sì. Domando, se in Italia per lungo tempo siano state frenate le passioni degli uomini? Tutti i sacri Oratori, tutti i Giudici, tutti gli uomini Italiani rispondono di no. Dunque di fatto « Non » bastano le più sublimi verità a frenare per » lungo tempo le passioni degl' uomini », e » fin tanto che vi saranno Giudici criminali, » prigioni, e pene in una Nazione Cattolica, » sarà segno, che « le più sublimi verità non » bastano ». Io non ho mai detto, che le verità della Fede non potrebbero frenare anche per sempre le passioni degli uomini, se gli uomini le meditassero seriamente come vorrebbe la ragione, che si facesse, e a tal proposito vegga dove io dico, che « chi vive nella vera Religione ha più subli- » mi motivi, che correggono la forza degli » affetti naturali » (pag. 94.), dico bensì che di fatto gli uomini in generale questa seria meditazione alle più sublimi verità non la fanno, e perciò « nemmeno le più subli- » mi verità bastano » come giova ripetere. La terribile bestemmia è svanità: Resta la *forte temerità*, ma non fon io che l'ha scritta; e il non averla scritta fa piacere al Cristiano, al Filosofo, ed all' uomo d'onore.

ACCUSA DECIMANONA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene scrive con sacrilega impostura contro l'Inquisizione. (Not. pag. 167.)

RISPOSTA.

In tutto il mio libro non è stata mai nè tacitamente, nè espressamente nominata, o indicata la Santa inquisizione. Questo è un Tribunale più spirituale, che mondano, e nel mio libro ho voluto trattare delle istituzioni puramente umane, non delle religiose. Vediamo però donde l'Accusatore tragga le mie sacrileghe imposture contro l'Inquisizione.

Leggesi nel mio libro verso il fine così: » Chiunque leggerà questo scritto accorge- » rassi, ch'io ho ommesso un genere di delitti, » ti, che ha coperta l'Europa di sangue u- » mano, e che ha alzate quelle funeste ca- » tatte, ove servivano di alimento alle fiam- » me i vivi corpi umani, quand' era giocondo spettacolo, e grata armonia per la cieca » ca moltitudine l'udire i fordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici » di nero fumo, fumo di membra umane, » frallo stridere delle ossa incarbonite, e il » friggerfi delle viscere ancor palpitanti. Ma » gli uomini ragionevoli vedranno, che il



» luogo, il secolo, e la materia non mi per-
» mettono di esaminare la natura di un tal
» delitto. (p. 113.)

Su questo passo l'Accusatore comincia col dire, che fra quante invettive gli Eretici hanno scritto contro Roma, e contro il Tribunal dell'Inquisizione, questa è scritta colla più sacrilega impostura di ogni altra. L'accusa non è certamente frivola; convien vedere, se le prove vi corrispondano. Eccole. Egli mi pone in bocca primieramente, che il sangue degli Eretici condannati alle fiamme ab-
bia coperta l'Europa di sangue umano (pag. 157.). Io ho detto, che vi era « un genere » di delitti, che ha coperta l'Europa di san-
gue umano ». L'accusatore interpreta, che questo sangue umano, che ha coperta l'Europa sia quello degli Eretici sparso dal Tribunale dell'Inquisizione. Domando io, il fatto è egli come lo interpreta, o no? Se fosse così non farebbe più una sacrilega impostura il dirlo. Se non è così (come non è di fatti) come mai gli viene in capo, ch'io parli di Eretici, e d'Inquisizione, parlando di sangue umano sparso in Europa!

Il talento d'interpretazione dell'Accusatore cresce subito dopo, dove mi fa dire, che sia stato un giocondo spettacolo, ed una grata armonia, per la cieca moltitudine cattolica l'udire i fordi confusi gemiti dei miseri ec. (Nat.

pag.

alle Note ed Osservazioni. 257

pag. 157.) Con qual principio di ragione può mai l'Accusatore intrudervi la parola Cattolica! Con qual ragione può mai l'Accusatore dire, ch'io abbia scritto, che la vista delle catasse ove si bruciano gli Eretici, era per la moltitudine Cattolica uno spettacolo giocondo, ed una grata armonia, come afferisce! (Not. pag. 158.). Egli stesso confessa, che crudelissimi, ed iniquissimi tormenti le Nazioni Pagane, e le Sette di tutt' i tempi hanno fatte eseguire, o contro i Cristiani, o contro gli Eretici, o contro gli Avversarj Settari (Not. pag. 158.), e dice vero, e bene; ma se ciò è stato fatto dai Pagani contro i Cristiani, come vediamo dagl' infiniti Martiri, che hanno glorificata la Chiesa di Dio, se ciò è stato fatto dagli Eretici contro di noi Cattolici, come l'Accusatore potrà vedere tra gli altri nella Storia d'Inghilterra del P. Baroli, se ciò è stato fatto dai Giapponesi, e da altre Nazioni dell' Asia contro di noi, come potrà pur vedere dalle Storie delle Missioni, perchè mai l'Accusatore vorrà assolutamente, che la cieca moltitudine sia Cattolica, anzi che Pagana, o Eretica? Perché mai vorrà assolutamente, che i vivi corpi umani siano Eretici, e non Cristiani, e Cattolici (1)?

(1) Osservii bene di non dimenticare la distinzione essenzialissima fra *Delitto*, e *Peccato*, di cui abbiamo parlato di sopra. La virtù la più pura de'

R



Io ho scritto il mio libro, come ognuno che lo legga, può conoscerlo, per stabilire le teorie generali della legislazione puramente umana dei Delitti, e delle Pene. Queste teorie generali se fossero bene dilucidate (il che io non mi lusingo d'aver potuto fare) dovrebbero essere la norma de' codici criminali de' Cristiani, degli Idolatri, de' Maomettani, e di qualunque società di uomini, qualunque fosse la loro Religione. Si scrivono gli elementi della Geometria, del Commercio, della Medicina, e d'ogni scienza, senza che si scriva la geometria dei Cristiani, o il Commercio de' Cristiani, così io ho scritto gli elementi, che mi sono sembrati veri per la scienza criminale senza circoscrivermi.

Domando al mio Accusatore s'ei crede, che sia veramente conforme allo spirito della Santa Madre Chiesa di abbruciare gli uomini vivi? Se ciò fosse, ei sì, che farebbe un'ingiuria alla benignissima nostra Santa Madre.

Martiri nel linguaggio de' criminalisti Eterodossi si chiamava *Delitto*, ed io parlando universalmente di Leggi criminali d'ogni Nazione, e d'ogni Religione chiamo *Delitti* quei che le Leggi d'un Paese chiamano *Delitti*, e in quello lenio ho detto nel mio libro, che vi sono de' *Delitti impossibili* (pag. 72.) cioè delle azioni, che vengono chiamate *Delitti* benché io creda impossibile il commetterle.

La Santa Madre Chiesa Cattolica ha sempre aborrito sì fatti crudeli spettacoli, legga la Storia Ecclesiastica, legga *S. Ilario* lib. 1. *Lattanzio* lib. 3. *Sant' Atanasio* lib. 1. *S. Giustino Martire* lib. 5. ed ivi vedrà lo spirito vero della Chiesa Cattolica. Sebbene anche senza tanto sforzo di lettura, veda ei medesimo l'Europa Cattolica, e mi dica poi, se per sentenza di verun Giudice Ecclesiastico si vedano abbruciare gli Eretici: Dopo ciò domando io di nuovo al mio Accusatore, se cred' egli un bene, che si dia alla cieca moltitudine lo spettacolo d'udire i fordi confusi gemiti dei miseri uscir dai vortici di fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggerfi delle viscere ancor palpitanti? S'immagini di dover decidere l'universal questione per fondare i principj Criminali di tutte le società, sia de' Turchi, sia de' Cristiani. Trova egli un bene il rimettere in vigore queste usanze?

Queste crudeli carnicine, scrivendo nel secolo presente, in Europa non sono più, grazie, a Dio in uso; perciò ho detto, che nè il « tempo, nè il luogo, nè la materia mi » permettevano di esaminare la natura di un » tal delitto ». Questo delitto, dice l'Accusatore, è l'Eresia. Ma chi gliel ha detto? Quando mi son' io spiegato tu questo proposito? Dev' egli esser permesso il supporre



delle intenzioni a un Autore, e su queste fondere delle accuse, e presentare queste accuse così fabbricate al Tribunale del Pubblico, e chiamar reo l'Autore perciò di sacrileghe imposture!

L'Accusatore buonamente crede, che gli Eretici soli sian stati arsi; e che questo supplicio sia stato principalmente inflitto loro dai Tribunali Ecclesiastici. L'Accusatore ha detto, che io voleva imporre, vantando di aver lette le Storie, e che io ardiva d'ingannare il Pubblico con ciò (*Not. pag. 70.*). Io devo lodare la sincerità di lui, di lasciarsi conoscere veramente digiuno assai nelle Storie, come si mostra, e qui, e altrove, poichè imputando egli gratuitamente ai Tribunali Ecclesiastici, ed alla Inquisizione particolarmente, la moltitudine di uomini abbruciata in qualche secolo della passata ignoranza, egli asserisce cosa perfettamente contraria al fatto. Io non dirò, che tutti i Ministri de' Tribunali anche più santi, e rispettabili abbian sempre, ed in ogni paese, ed in ogni età corrisposto allo spirito della loro vocazione: fra gli Apostoli volle permettere il Divin Redentore, che uno ne fosse reprobato, e la Chiesa di Dio essendo composta d'uomini sarebbe un tentar Dio, e pretendere un continuo miracolo, se si volesse, che mai non vi nascessero dei disordini. Ma

Questi disordini il Cristiano fedele gli conosce, gli disapprova, non gli attribuisce mai a tutto il Corpo, ma bensì ai soli membri che ne sono cagione, e o non ne scrive, ovvero ne scrive in modo, e con circospezione tale d'osservare il ricordo di San Paolo, che sian debitori ai dotti, ed agl'indotti; ricordo, che io mi son fatto legge d'osservare in tutto il mio libro, e singolarmente a quelle *pag. 113. e 114.* Se l'Accusatore squarciando questo velo, ch'ei chiama *maligna oscurità*, (*Not. a pag. 156.*) e portando la questione alla intelligenza del volgo vi abbia corrisposto, nol saprei. So, per ritornare al punto controverso, so che gli orrori d'ardere vivi gli uomini furono nella massima parte commessi dai Tribunali Laici in ogni parte di Europa; so, che la maggior parte di quegl' infelici furono così maltrattati per delitti di Stregheria, e di Magia, e veggia *Bartolommeo Spina de Strigibus cap. 13.* veggia *Niccolò Remigio* Configliere intimo del Duca di Lorena, il quale nella sua *Dæmonolatreja* si vanta di aver così fatto morire ben novecento Streghe. Veggia *Pietro Roger* nel Supplemento al Dizionario Economico del Chomel art. *Sorcellerie* Ediz. d'Amsterdam 1740. Veggia *Pietro le Brun Storia Critica delle Pratiche superstiziose* Tom. 1. lib. 2. cap. 3. e sarà instrutto come più di seicento Stre-

goni siano stati miseramente abbruciati nel solo distretto del Parlamento di Bourdeaux, *Giorgio Gobat* Gesuita nelle sue Opere Morali Tom. 2. Trat. 5. cap. 42. lez. 2. num. 63. gli farà vedere, che in un sol anno del secolo scorso si sono incenerite ducento Streghe nella Slesia. Egli potrà erudirsi su tal materia, e nella *Biblioteca Magica* Tom. 36. pag. 807. e nel *Del Rio Disquisit. Magicarum*, e presso *Pietro Crespet de odio Satanae* lib. 1. Disc. 3., e presso *Bodin Demonomania* lib. 4. cap. 5. e presso *Lamberto Danco* citato dal *Del Rio*, Proloquio alle *Disquisit. Magic.*, e nei dubbj del *P. Federigo Spe*, il quale si fatto supplicio chiama apertamente così: *certe irreligiosa haec mihi crudelitas videtur.* (dub. 23.)

Ora se le opinioni mie intorno l'abbruciare gli uomini vivi non sono conformi a quelle di molti Tribunali Laici de' secoli trafandati: se non sono conformi a quelle d'alcuni Ministri anche Ecclesiastici, che Dio possa aver dati qualche volta ai Fedeli nella sua indignazione; ma bensì sono conformi allo spirito della Santa Chiesa, a quello de' Sommi Pontefici, a quello della stessa Santa Inquisizione di Roma, di cui una delle più serie, e sollecite cure è quella di tener rinferrati nei limiti della più scrupolosa dolcezza, e della più paterna clemenza tutt' i Ministri

sparsi nel Mondo Cristiano; se, dico, le mie opinioni sono di tal natura, dove mai troverà il mio Accusatore le discolpe per giustificarsi di avermi a tal proposito qualificato qual uomo, che ha una *sacrilega avversione ai giudizi della Chiesa, e ai Dogmi del Cristianesimo* (Not. pag. 156.), che merita il nome di *cieco nemico dell' Altissimo* (Not. pag. 156.), com' ei pretende dedurne? Crede egli, che questa nuova logica sia conveniente a un uomo, che ha cura del proprio onore? Crede egli, che questa nuova logica sia degna di chi prende a scrivere in materia di Religione, e crede d'aver un Giudice supremo, inevitabile, che vede, e penetra ne' più remoti nascondigli de' cuori, e giudica con infinita giustizia le azioni degli uomini?

Ma torniamo all' accusa: L'Avversario non potendo far la guerra al libro, cerca di farla alla intenzione dell'Autore. Dice dunque, che in quel passo io abbia avuto intenzione di parlare del Delitto d'Eresia. E quando mai ciò fosse, che ne verrebbe da ciò? Se io avessi non consigliato di abbruciar vivi gli Eretici, avrei consigliato di proseguire a far quello, che si fa da tutti i Cattolici del giorno d'oggi; dove mai s'abbruciano gli Eretici in questi tempi? Non è in Roma istessa, sotto lo sguardo del Vicario di Gesù Cristo, nella Capitale stessa della Religione



Cattolica, che i Protestanti di ogni nazione trovano tutt' i doveri della umanità, e della ospitalità? Gli ultimi Sommi Pontefici, e quello, che felicemente regna al di d'oggi, hanno accolti, e accolgono con somma benignità, e Inglesi, e Olandesi, e Tedeschi, e Moscoviti, di Sette, di Religioni diverse; ivi hanno fatto, e fanno tutto di libera dimora, e godono della protezione del Governo, non meno che gli altri uomini. Qual è l'Eretico, che il Tribunale della Santa Inquisizione Romana abbia fatto abbruciare al di nostri? Nel mio libro ho fatto vedere, ch'io son di parere, che la Corte di Roma, e l'Inquisizione abbiano ragione di così fare; l'Accusatore vorrebbe provare, che la Corte di Roma, e l'Inquisizione hanno torto di così fare, e poi mi vuol dire, ch'io sfogo il mio furore contro la Corte di Roma, e contro la Santa Inquisizione!

Bisogna distinguer bene le cose che per loro natura vanno distinte. Lasciare la libertà ad ogni Cittadino di esercitare pubblicamente ogni Setta, è un proposizione. Lasciare, che un uomo, che ha la disgrazia d'essere in una falsa Religione, ma che non ne fa un pubblico esercizio, viva libero, e tranquillo in uno stato, è un'altra proposizione. Cercare di ridurre gli Eterodossi al grembo della Santa Chiesa colla dolcezza,

e colle persuasive; anzi che colla forza, è un'altra proposizione. Abbruciare vivi gli Eretici è pure una altra distinta proposizione. E quando quest'ultima non mi paresse degna da porsi in pratica, non ne verrebbe perciò, ch'io adottassi tutte tre le prime ma una di esse, e quest'una farebbe la terza. Soggiungo ancora un periodo, poichè col mio Accusatore vi vuole chiarezza, e non lasciar nulla a' suoi commenti. Io confesso la mia debolezza pubblicamente, ed è, che non mi par cosa buona il bruciare nessun uomo; ognuno ha il suo gusto. Ma io ho detto nel mio libro, che se vi ha chi con conosciuta autorità condanni a tal pena, ciò deve crederli necessario, e conseguentemente giusto (*pag. 114.*), ed ora lo torno a dire.

ACCUSA VIGESIMA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene è pieno di velenosa amarezza, di calunniosa mordacità, di perfida dissimulazione, di maligna oscurità, e di vergognose contraddizioni. (Not. pag. 156.)

RISPOSTA.

Quest' accusa s'appoggia sullo squarcio seguente del mio libro; ivi così « Troppo lungo, e fuori del mio soggetto farebbe il



» provare come debba essere necessaria una
 » perfetta uniformità di pensieri in uno Sta-
 » to contro l'ese[m]pio di molte Nazioni; co-
 » me opinioni, che distano tra di loro sola-
 » mente per alcune sottilissime, ed oscure
 » differenze troppo lontane dalla umana ca-
 » pacità, pure possano sconvolgere il ben
 » pubblico, quando una non sia autorizzata
 » a preferenza delle altre; e come la natura
 » delle opinioni sia composta a segno, che
 » mentre alcune col contrasto fermentando,
 » e combattendo insieme, si rischiarano, e
 » sopranotando le vere, le false si sommer-
 » gono nell'oblio; altre mal sicure per la
 » nuda loro costanza debbano esser vestite di
 » autorità, e di forza. Troppo lungo sarebbe
 » il provare come, quantunque odioso sem-
 » bri l'impero della forza sulle menti uma-
 » ne, del quale le sole conquiste sono la dis-
 » simulazione, e lo avvillimento; quantun-
 » que sembri contrario allo spirito di man-
 » suetudine, e fraternità comandato dalla
 » ragione, e dall'autorità, che più vene-
 » riamo; pure sia necessario, e indispensa-
 » bile. Tutto ciò deve crederci evidente-
 » mente provato, e conforme ai veri inte-
 » ressi degli uomini, se v'è chi con cono-
 » sciuta autorità lo esercita. Io non parlo che
 » dei delitti, che emanano dalla natura del
 » patto sociale, e non de' peccati, dei quali

» Te pene anche temporali debbono regolar-
 » si con altri principj, che quelli d'una li-
 » mirata filosofia. (pag. 113. e segu.)

A questo mio squarcio sottopongo trascri-
 vendo parola per parola quanto l'Accusato-
 re trova bene di opporre. Così egli. *La stupi-
 dezza poi va del pari coll' impostura nel nostro
 Autore; dice, che sarebbe troppo lungo il pro-
 vare, come possa esser necessaria una perfetta
 uniformità di pensieri (cioè di Religione) con-
 tro l'ese[m]pio di molte Nazioni. Come mai trop-
 po lungo soltanto il provare se uno Stato vivrà
 più tranquillo politicamente, se avrà una sola
 Religione, che se le ammetterà tutte? Così
 l'Accusatore (Not. pag. 159.).* Anche que-
 sta volta l'Avversario ha fatto uso delle sue
 particolari leggi critiche d'inferire un cioè di
 Religione dove gli tornava comodo. Ma se
 altre volte simili inestri sono stati fuori di
 luogo, ora per fortuna l'ha indovinata. Co-
 mincia egli dunque a maravigliarsi meco,
 perchè mi paja lungo il provare la necessità
 della uniformità de' pensieri in tal materia in
 uno Stato contro l'ese[m]pio di molte Nazio-
 ni. Perchè maravigliarsi che mi paja lungo?
 Ei lo crede facil cosa, prova della prontezza
 del suo talento, e a me pare cosa lunga,
 prova della *stupidezza* della mia mente, co-
 me riflette benissimo: in ciò non v'entra nè
 bestemmia, nè sedizione. Ma poche righe



dopo mi cambia l'Accusatore lo stato della questione al solito, e viene a rimproverarmi così: *Qual cecità, parlare della Religione come se quella fosse una semplice massima di politica, e domandare se debba conformarsi coll'esempio delle altre Nazioni?* (Not. pag. 159.) Chi è mai, che riduca la Religione a una semplice massima di politica, perchè si è detto, che farebbe lungo provare, come sia necessaria ad uno Stato una perfetta uniformità di pensieri anche in fatto di Religione! Vi sono due proposizioni distintissime, e separatissime una dall'altra, che il mio Accusatore non ha ben osservate. *La Religione è una semplice legge politica* è una proposizione. *La Religione ha influenza sul sistema politico di una Nazione* è un'altra proposizione; e queste due proposizioni sono talmente distinte, che la prima è una proposizione d'Ateista, la seconda è una proposizione da Cristiano. Ciò posto può un Cristiano esaminare l'influenza della Religione per la sola parte politica, facendo astrazione alla sua verità, o falsità, senza che alcun illuminato Cristiano fedele abbia ragione di rimproverarlo.

In questo passo (voglio avere la compiacenza di dirgli anche i miei pensieri, se non sono bastate le parole del mio libro) si parla dunque della influenza puramente politica della Religione, e noti della Religione,

non già d'una tal Religione, cioè della Setta Turca, Confutzeze, Bramanica, Banianica, Luterana, Calvinista, e di ogni altra Setta di Religione, che sia nel Mondo, le quali hanno tutte l'universale vocabolo di Religione, come lo ha la Santa Fede nostra, con quella differenza, che passa fra la verità, e la menzogna. Dico dunque, che troppo lungo sarebbe il provare, che sia indispensabile per la tranquillità pubblica una perfetta uniformità di pensieri di Religione in uno Stato. Dico di più, che farebbe « fuori del mio » soggetto il provarlo. Dico di più, che « de » ve crederli evidentemente provato », che questa uniformità di pensieri sia indispensabile (p. 114.). Come mai viene in capo a tal proposito all'Avversario d'accusarmi di parlare della Santa nostra Religione, come se fosse una semplice massima di politica. Come mai si mette in impegno di provarmi quello, che in più luoghi del mio libro ho detto io medesimo, cioè che di Religioni vere non ve ne sia che una sola! Come mai può egli aggiungermi quell'ingiurioso dilemma, di cui una proposizione suppone, che io creda falsa la mia Religione!

Soggiunge qui l'Accusatore una immagine della Religione, ch'io voglio trascrivere, acciocchè tierva ai miei Lettori d'un saggio della chiarezza delle sue idee. Eccola. *Se la*



Religione rappresenta un uomo, che tocchi colla testa il nostro globo, e che abbia le sue piante appoggiate in cielo: tutta quella parte della figura di quest' uomo, che potrebbe esser veduta da noi stando sul nostro globo sarebbe quella parte secondo me, che rappresenta la più perfetta politica per governare gli uomini. Se la nostra Politica non è una parte visibile della vera Religione non sarà mai buona Politica, ma una vaga, e guasta Filosofia, così egli (pag. 159.) e continua a provare quello, che nessuno gli ha mai contrastato, cioè, che la Politica sia tanto più perfetta, quanto più è conforme alla vera Religione. Passa in seguito a dire, che la Politica corrisponde a quello, che si chiama corpo umano, e ciò può essere, e che, siccome questo non può viver sano se quella, che n'è l'anima, non è sana, cosa che pure può essere, così, soggiunge, si veda se non sia da sostennuto il cercare, se la Religione sia una cosa da doverfi adattare all' esempio delle altre Nazioni. Distinguo: l'adattare la vera Religione all' esempio delle altre Nazioni (o per dir meglio quello, che ha inteso di dire) alle false Religioni, egli è lo stesso, che apostatare, e ciò è male: l'adattare le false Religioni all' esempio delle altre Nazioni, o Religioni, è cosa molto indifferente. L'adattare la falsa Religione all' esempio della Nazione, che vive nella

vera, non che esser cosa da sostennuto, è cosa commendevolissima, e fortunata. Ma, perchè mai l'Accusatore va così errando per sentieri sì lontani dal mio, a segno di concludere questo discorso coll' assicurarsi, ch' egli non è nè fanatico, nè visionario? (Not. pag. 160.) Quand' anche l'aveffi pensato, il mio stile non è di ricercar vezzi di questa natura, e poteva promettermi, che non gliene avrei mai dato il nome.

Passiamo alla interpretazione, che il mio Accusatore dà alla seconda cosa, ch'io non ho voluto provare, perchè « troppo lunga e fuori del mio soggetto », ecco le di lui parole: *Affinchè poi apparisca sempre più o il disprezzo, che l'Autore ha per le Dottrine del Cristianesimo, o la sua imperizia circa quelle, per cui siamo separati da tutte le Sette, noterò, quì di nuovo, ch'è chiamata queste dottrine semplici, sottilissime, ed oscure differenze.* (Not. pag. 160.) Domando io al mio Accusatore, se è conforme, non dirò all' Evangelio di Cristo, non dirò alla buona Logica, ma neppure a quel grossalano senso comune, che hanno tutti gli uomini in generale, l'imputare ad un Autore, che è nato Cattolico, che non ha mai dato saggio d'Apostasia, che in un libro, che non è di Religione, ha icelti tutt'i luoghi, dove veniva opportuno per inserirvi de' tratti pieni di riverenza, di per-



suasione, e d'amore per la Santa Religione di Cristo, domando io, se è permesso di supporre, che quando in quel libro dice *fottilissime ed oscure differenze*, passa egli intendere con ciò i Dogmi essenziali della sua fede? Nè di sì odiosa interpretazione pure contento l'Accusatore, passa a pormi in bocca la seguente orribile bestemmia, ch'io quasi temo trascrivendo di non offendere le pie orecchie de' Lettori: ma pure forz' è imbrattar la penna di simili iniquità, poichè l'Accusatore ha cercato d'intruderle nel mio libro: ecco dunque da quelle mie *fottilissime, ed oscure differenze*, che ne deduca: *Le dottrine più auguste, più venerabili, e più interessanti delle Sacre Scritture non sono, che semplici opinioni umane.* (Not. pag. 161. e seg.)

Io ho scritto, ch'era « troppo lungo, e » fuori del mio soggetto il provare come » opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune *fottilissime, ed oscure* » differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben » pubblico » (pag. 113. e seg.). Vorrei poter esser breve, ma come si può mai esserlo, quando s'è nella necessità di provare ad ogni passo i primi principj! Che sembri a me cosa lunga, o cosa breve il provar questo, non credo, che sia il soggetto della disputa; ma bensì, che si diano opinioni anche in fatto

di Religione, le quali *distano tra di loro per alcune fottilissime, ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità.* Primieramente come ho detto, il parlar della Religione qualunque, vera, o falsa, ch'ella sia, considerandone l'influenza politica semplicemente, e facendo astrazione dalla verità, o falsità di essa, era conforme all'istituto mio, che scriveva dei Delitti, e delle Pene, da uomo che esamina la legislazione criminale generalmente. Che nell'universo si diano, e si siano date delle Sette distanti fra di loro per « *fottilissime, ed oscure differenze lontane dalla umana capacità* » ognuno, che sappia, cosa accade al di d'oggi su questo globo, anche al di là dell'Orizzonte, che vede: ogn'uomo, che sappia cosa è accaduto su questo globo anche prima di lui, conosce, e sa che di tai Sette, ve ne sono, e ve ne sono state; nè può venir in mente a nessun uomo ragionevole, che per ciò le Sante Dottrine del Cristianesimo sieno *semplici opinioni umane.*

Ma l'Accusatore vuole assolutamente, che si debba questa universale proposizione restringere alla sola Santa Religione nostra, e che sia detta per indicare alcune Sette, che da lei si sono ribellate. La cosa veramente non è così. Ma quello, che vi è di più singolare in questo proposito si è, che



date anche tutte le supposizioni dell' Avverfario, dato che si voglia intendere questo mio passo delle Sette divise dalla Santa Chiesa, non ne verrebbe nessuna delle orribili conseguenze, che l'Accusatore ne deduce; poichè farebbe una bestemmia il dire, che *le differenze, che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici sono non essenziali*: farebbe un' altra bestemmia il dire, che *le differenze, che passano fra di noi Fedeli, e gli Eretici non sono un ostacolo alla vita eterna*; ma il dire, che queste essenzialissime differenze, le quali pongono un partito nella strada dell' eterna dannazione sono « fottilissime; ed oscure, e lontane dalla umana capacità » non farà mai una bestemmia; ma bensì un fatto vero, e legittimo, un fatto, che ogni buon Teologo accorda, un fatto, che ce lo comprovano le Storie delle Eresie, particolarmente della Chiesa Greca. Ecco dove terminano tutte le declamazioni del mio Accusatore, e contro gli *spiriti forti*, e contro i *Libertini*, e contro la *mia imperizia*, della quale lo lascio arbitro a pensare come gli torna più comodo.

Veniamo al passo, che siegue. Io porrò prima di nuovo il testo del mio libro, poscia la spiegazione, che ne fa il mio Accusatore. Così ho scritto: « Troppo lungo, e fuori » del mio soggetto farebbe il provare, co-

» me la natura delle opinioni
 » sia composta a segno, che mentre alcune
 » col contrasto fermentando, e combattendo
 » insieme si rischiarano, e iopranotando
 » le vere, le false si sommergono nell' oblio;
 » altre mal ficure per la nuda loro costanza
 » debbano esser vestite d'autorità, e di forza. » (pag. 114.) Ecco come l'Accusatore le interpetra.

Sarebbe troppo lungo il provare come i Dogmi della Religione Cristiana, dopo qualche esame, parte di essi sono creduti per veri, e parte vengono rigettati come falsi: e perchè siegue, che alcune altre delle stesse Dottrine, benchè false, e ridicole, e che non hanno altro merito, che quello d'essere credute buoni dai Cattolici ossinati, stiano però dai medesimi Cattolici sostenute fino a far abbruciare chi le volesse negare. Così intendo io quelle parole, e non dubito punto, che questo non sia il loro vero senso (*Not. pag. 161.*). L'Accusatore avrebbe fatto bene a dubitarne, e forse ne avrebbe avuta la coscienza più quieta, e l'opinione pubblica più favorevole. Egli è un fenomeno Logico de' più curiosi costoso di trovare un cumolo di bestemmie, e d'empietà in un passo di tal natura, e d'intendere, ed interpretare, e francamente presentare al pubblico un ammasso di errori postumi in bocca. Traduciamo brevemente il passo in lingua volgare,



non già per i Lettori, pe' quali è superfluo; ma bensì, perchè l'Accusatore conosca, qual uso ha fatto del suo tempo nelle Note, che vi ha apposto. Ecco il mio squarcio tradotto per l'intelligenza di lui.

« In questo Libro non parlo dei peccati; »
 « le pene temporali dei peccati debbono re- »
 « golarli con principj, che non dipendono »
 « dalla sola ragione umana, ed io mi sono »
 « preffisso di non parlare che delle azioni, »
 « che emanano dalla ragione puramente »
 « umana. Credo che sia evidentemente pro- »
 « vato giusto il supplizio, che si è dato in al- »
 « cuni casi a chi non pensava conformemen- »
 « te alla Religione dominante dello Stato; »
 « ma io non vuo' ragionare di ciò, nè im- »
 « prendere a provarlo, poichè farebbe cosa »
 « troppo fuori del mio soggetto, e troppo »
 « lunga, ed acciocchè vediate, ch'ella fa- »
 « rebbe cosa lunga, ed estranea al mio ar- »
 « gomento, vi accenno quattro oggetti prin- »
 « cipali, su i quali dovrei farvi quattro dif- »
 « fertazioni, se volessi accingermi a quest' »
 « impresa: cioè. Primo: che sia necessaria »
 « alla quiete pubblica una perfetta unifor- »
 « mità di pensare. Secondo: che quando »
 « questa uniformità fosse anche tolta per dif- »
 « ferenze sottilissime, e lontane dalla ca- »
 « pacità degli uomini, ne verrebbe danno »
 « alla quiete pubblica. Terzo: che sia la for-

za; e l'autorità un mezzo per dilatare, e »
 « mantenere la credenza ad un dato genere »
 « di verità presso il Pubblico. Quarto: che »
 « sia necessario, e indispensabile l'usar della »
 « forza, benchè essa per lo più non produca »
 « che dissimulazione, e avvilitamento. Que- »
 « ste quattro proposizioni le voglio credere »
 « provate, ma non voglio entrar in materia »
 « a provarle ».

Veda ora l'Accusatore istesso, se que' tanti »
 « più, e zelanti uomini, che mi hanno letto, »
 « e inteso, abbiano torto di non trovare nel »
 « mio Libro tutti gli errori più enormi, e più se- »
 « diziosi bestemmias fin qui contro la Sovranità, »
 « e contro la Religione Cristiana da tutti i più em- »
 « pj Eretici, e da tutti gl'irreligionarj antichi, »
 « e moderni (Not. pag. 187.), ch'egli vi trova »
 « per non averlo, convien pur dire, inteso.

Che se anche coll'aver io esposti i quat- »
 « tro articoli, che dovevansi provare, ne nascef- »
 « se un dubbio, che difficil cosa sia il provare »
 « come sia utile alla pubblica salvezza politica »
 « (di cui tratta il mio libro) l'usare di forza, »
 « e di supplij; questo dubbio farà ancora più »
 « moderato di quello, che in mezzo all'Italia, »
 « colla approvazione dei più pii, e apostolici »
 « Prelati ha stampato fu tal proposito l'ottimo »
 « Cristiano, l'esemplarissimo Ecclesiastico, il »
 « dotto, il benemerito Signor Muratori nel suo »
 « Trattato *De ingeniorum moderazione* lib. 2.



cap. VIII. dove così: *Quid Catholici nonnulli ad ea respondeant*, cioè a quel fatto del Vangelo di San Luca, quando chiedendo i Discepoli a Gesù Cristo Signor nostro, ch'egli volesse far cadere dal Cielo le fiamme su i Samaritani, il Divin Redentore rispose: *Nescitis cujus spiritus estis, Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare sentientes, morte quoque Hæreticos pertinaces posse jussu mulcari. . . . Nobis interim misiora suadentibus satis est ec. e nel libro medesimo al cap. VII. Hæreticos ergo Ecclesia potest suis urgere armis quò illos in suam caulam rursus perducatur: armis inquam spiritualibus, excommunicatione, ac diris omnibus. Ad Reges autem Saeculique Principes spectat salutaribus etiam panis sollicitare devios, aut alienos a fide, ne in errore diutius persistent, neve eadem immoriantur. Ed altrove lib. 2. cap. XII. pag. 370. edit. Venet. 1763. riferendo il passo di Lattanzio in questi termini: *Descendenda Religio est, non occidendo, sed moriendo, non savitia, sed patientia, non scelere, sed fide. Illa enim malorum sunt, hæc bonorum. . . nihil est tam voluntarium, quam Religio; in qua si animus sacrificantis aversus est; jam sublata, jam nulla est ec. così si spiega & ne nos quidem eos unquam (cioè gli Eretici) occidendos profitemur, ideo duntaxat quod a nobis diversa sentiant: quippe nostra quoque sententia est,**

Religionem voluntariam esse debere. . . . neque Lactantii sententia excludi salutarium pœnarum usum ec. Ed altrove lib. 2. cap. XIII. pag. 375. soggiunge il citato Signor Muratori: Neque tamen hic ego sum ut suadeam, Hæreticos ab Ecclesia damnatos morte ipsa esse mulcandos. Mihi potius & unice sumo, commendare & suadere summis Potestatibus moderationem hæc in re & mansuetudinem. . . Ecclesiasticorum autem omnium esse puto, Legum justitiam hocce in negotio mitigare potius quam accendere & spiritum lenitatis ab Apostolo commendatum, non vero savitiam ubique prodere; & meminisse Ecclesiasticam lenitatem sacerdotales contentam judicio cruentas refugere ultiones, ut ait S. Leo in Epist. 93. Tantum autem abest, ut Ecclesia suadeat extremam severitatem in devios a fide, ut ab ipsis sacris arceat religiosos viros, talia suadentes, aliquove pacto in judicium mortis influentes. Ideoque vel quum incorrigibiles atque damnatos Hæreticos secularibus Judicibus tradit, obsecrat, ut leniter in ipsos agatur: quod vellem semper ex animo & non interdum ex consuetudine per nonnullos factum fuisset. Se dunque può un Cattolico esser del parere, che la pena di morte data agli Eretici non sia ben data, perchè ella non è una pena salutare, come vorrà l'Accusatore trovarmi un abisso di scelleratezza, quando dicessi, che è difficile il provare, come sia ben

data ad essi la pena di morte! Per altro così viene distinguere due differenti proposizioni. *Punire gli Eretici* è una. *Punirgli della Morte* è un'altra. Pare, che l'Avverfario non abbia avuto presente, quando ha scritto, che i suoi Lettori non farebbero già stati i popoli abitatori del Caucaſo, o del Tauro, non i ſelvaggi del Canada, ma gli Italiani.

ACCUSA VIGESIMAPRIMA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene ha deſcritto con colori infernali i Religioſi maſſimamente Clauſtrali. (Not. pag. 78.)

RISPOSTA.

In neſſun luogo del mio libro ſi troverà che io parli de' Religioſi, nè de' Clauſtrali. Ecco il Paragrafo del mio libro, che ſerve all' accuſatore per trovarvi i *colori infernali*. Coſì dico. « Io chiamo ozio politico quello, » che non contribuiſce alla ſocietà, nè col » travaglio, nè colla ricchezza che acquiſta » ſenza giammai perdere, che venerato dal » volgo con ſtupida ammirazione, riſguardato dal Saggio con iſdegnoſa compaſſione. » ne per gli eſſeri, che ne ſono la vittima, » che eſſendo privo di quello ſtimolo della » vita attiva, che è la neceſſità di cuſtodire, » o di aumentare i comodi della vita, laſcia » alle paſſioni di opinione, che non ſono le

» meno forti tutta la loro energia. . . . Le » Leggi devono definire qual ſia l'ozioſo da » punirſi. (pag. 63. e ſeg.)

Si come l'aver io qui parlato d'*ozio politico* ſoltanto ſi è quella importantiſſima reſtrizione, che rende la propoſizione eſente da ogni taccia, coſì ha ſtimato bene l'Accuſatore per diſporſi ad interpretarla a ſuo modo di chiamarla *peſſidamente aſtuta* (Not. pag. 78.) Ma la queſtione preſente per altro agitata aſſai diffuſamente da eſſo per otto e più pagine, ſi riduce a nulla, perchè ſiamo tutti due dello ſteſſo parere.

Non chiamo *ozioſo politicamente*, nè deſcrivo con *colori infernali*, come dice l'Avverfario, *quelli, che più d'ogni altro hanno contribuito, e contribuiſcono tuttavia colle lor mani, col loro talento, e col loro eſempio al maggior vantaggio ed alla più perpetua felicità temporale, e politica di tutte le ſocietà; quelli che ſtudiano continuamente per ſua, ed altrui erudizione, e che ajutano gli altri a ſtudiarne, ed a vivere da buoni Cittadini, quelli che ſolo coll' eſempio della vita che menano, fanno che ſi conſervi più ſtabilmente nel ſuo buon ordine la ſocietà* (Not. pag. 78.) Il vocabolo « *ozioſo politicamente* » loro non conviene in maniera alcuna, ed il dargli queſto titolo farebbe, come nota beſiſſimo l'Avverfario, *una grande cecità, una grande ignoranza da*



mezzo letterato, e da insano politico (Not. pag. 78.) Ma come dice altresì egregiamente l'Avversario, questo giudizio può essere fondato nell'esempio di que' pochi Religiosi, che s'incontrano nelle piazze, e in qualche casa, e però manco perfetti. Questo giudizio può spettare a quelli, che non contribuiscono alla società « nè col travaglio, nè colla ricchezza » che acquistano senza mai perdere »; onde quando l'Avversario ha provato, che non v'ha cosa buona, ed utile al Pubblico, di cui almeno in parte non ne siam debitori ai Religiosi (Not. pag. 81.), e che non si troverà in tutta l'Italia una sola casa Religiosa, che abbia delle rendite superiori al puro necessario mantenimento de' suoi Religiosi (Not. pag. 82.). Quando, dico, ha ciò sì ben provato, non doveva credere, che questo non fosse il parere anche mio, perchè tali non sono » oziosi politici.

Deve però l'Avversario accordarmi, che dove si dessero persone, alle quali s'adattassero ne' termini le proprietà ch'io ho assegnate per definire l'ozio politico, questi dovrebbero chiamarsi » oziosi politicamente » e che perciò farebbe » stupida la venerazione se il » volgo » ne avesse per loro, e che il » Saggio li dovrebbe guardare con » indegna compassione ». Se poi di questi ve ne siano, io non l'ho deciso, ed anzi ho

soggiunto, che spetta alle Leggi il definirlo. In fatto, Sommi Pontefici, Principi Cattolici, Ministri Religiosi ed illuminati, hanno sempre ritrovato, e ritrovano pernicioso alla società egualmente, che alla Religione, che vi siano in uno Stato di quegli uomini, ai quali convenga la detta definizione. I Templieri, i Gesuati, gli Umiliati, e simili Ordini dalla vigilanza de' Sommi Pontefici aboliti; le Leggi, le Prammatiche, gli Ordini de' Sovrani in ogni Stato d'Europa, che provvedono, e vegliano, acciocchè le ricchezze non si condensino nelle mani morte, provano, che il timore di quest'ozio politico è ragionevole, e Cristiano.

Concludiamo dunque, ch'io ho rispettato sempre gli Ecclesiastici, e Regolari come Ministri dell'Altare, e del Vangelo, e che se l'Accusatore mi avesse inteso, avrebbe risparmiato a se stesso l'incomodo di quelle otto pagine di parole, e il dispiacere di far vedere una volta di più di non aver egli inteso un libro, che voleva combattere.

ACCUSA VIGESIMASECONDA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene dice, che alcuni sono non d'altro rei, che di essere fedeli ai proprij principj, e intende di parlare degli Eretici. (Not. pag. 123.)



RISPOSTA.

Ho detto, che alcuni sono stati esposti a barbari tormenti non d'altro rei, che di essere fedeli ai proprj principj, e non s'intende di parlare degli Eretici. Qui non si parla della Religione, ma quando l'Accusatore ne volesse un esempio della Religione, consulti la Storia Ecclesiastica, e vedrà quanti Martiri furono esposti ai tormenti, alle carnicine le più barbare « non d'altro rei, che » di essere fedeli ai proprj principj » (pag. 73.) della Fede, e della costanza per la verità rivelateci da Dio.

ACCUSA VIGESIMATERZA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene è uno di quegli empy Scrittori, che trattano di buffoni gli Ecclesiastici, di Tiranni i Monarchi, di Fanatici i Santi, d'impostura la Religione, e che bestemmiano per fino la Maschia del loro Creatore (Not. pag. 42.).

RISPOSTA.

Due edizioni del mio libro si sono già vendute in Italia. Lettori, che avete nelle mani la mia Opera, vedete se vi sia in esso vestigio alcuno di simili empietà? Tutta questa compendiosa accusa la cava l'Avversario dal passo seguente.

Io ho detto a pag. 21., che il « danno della società è la misura dei Delitti, » ho detto, che dovrebb'essere questa una verità conosciuta da « ogni mediocre talento. Ma » le opinioni Asiatiche, ma le passioni vestite » te d'autorità, e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, » alcune poche, con violente impressioni » sulla timida credulità degli uomini dissipate le semplici nozioni, che forse formavano » no la Filosofia delle nascenti società, ed a » cui la luce di questo secolo sembra, che » ci riconduca » (pag. 25. e seg.).

L'Accusatore così trascrive questo mio passo. Si lamenta della mia *incredibile audacia, ed accecamento d'aver detto, che le opinioni Asiatiche (cioè la Religione) e le passioni (cioè i Principi Cristiani) vestite di autorità, e di potere hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte (predicazione delle verità del Santo Vangelo) alcune volte per violente impressioni (i miracoli più strepitosi) sulla timida credulità degli uomini (il Popolo Cristiano) dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo (la luce era nel Mondo, ma le tenebre ec.) sembra che ci riconduca ec.*

Questa è un' assai nuova maniera d'interpetrare, e tale che da se stessa dimostra il



deſiderio di trovare l'empietà, dove non v'è, come l'inutilità degli ſforzi. Queſto è al certo un nuovo vocabolario, che le *Opinioni Aſiatiche* voglia dire la Religione; le *Paſſioni* i Principi Criſtiani; le *inſenſibili ſpinte* la predicazione del Vangelo le *violente impreſſioni* i Miracoli più ſtrepitoſi; la *timida eredità degli uomini* il Popolo Criſtiano. Pare, che l'Avverſario prendendo in mano il mio libro dei *Delitti*, e delle *Pene* ſenza aprirlo diſeſſe: io voglio confutarlo.

Avrò anche queſta volta la compiacenza di fargli intendere quello, che ogni altro ha già inteſo. Opinioni Aſiatiche dunque ſono le opinioni del Diſpoſiſimo, e della ſchiavitù, come è noto ad ognuno (1), le quali ſtabilite ora con violenza, ed ora con più miti, ma continue ſpinte, hanno offuſcata la mente degli uomini preſſo tutte le Nazioni, che hanno avuto la diſgrazia di provarlo a ſegno di non ravviſare le più palpabili verità, qual'è quella, che il danno fatto alla ſocietà è l'unica miſura dei Delitti. Interèſſe d'ogni Tiranno ſi è, che tale maſſima non ſia ſiffata, poichè gli toglie l'arbi-

(1) A pag. 170. della mia opera avrebbe potuto conoſcere l'Accuſatore coſa ſignifichino le *Opinioni Aſiatiche* dove ſi legge *La Tirannia confinata nelle valli pianare dell' Aſia*. Non v'è parte del Mondo, in cui ſia meno dilatata la Religione Criſtiana dell' Asia,

trio di punire a capriccio, ma la luce di queſto ſecolo, la quale riunisce ſempre più gl'interèſſi de' Sovrani con quei dei Sudditi, ci riconduce a vedere di nuovo queſta verità.

Meritava egli queſto paſſo l'eſclamazione dell'Accuſatore il qual dice: *Chi mai farebbe quel Criſtiano tanto poco zelante della reputazione della ſua Divina Religione, che ſi poteſſe contenere in queſto paſſo di non prorompere nelle più tremende eſcrazioni contro l'inſame ed empia maldicenza colla quale ſi deſcrive, e ſi calunnia qui tutto quello, che v'ha di più auguſto, e di più reſpettabile nell'univerſo! Chi mai potrebbe tratteneſi d'eſclamare, che queſt'Autore ha ſorpaſſato la miſura della più maligna, e più ſſenata Satira! Ma ſa l'Accuſatore chi ſi potrebbe frenare? Chiunque intende il libro.*

E qui porrem fine alle Accuſe fattemi ſul punto della Religione, grande, auguſto, divino argomento, fu di cui non dovrebbe mai ſcrivere, che una mente ſanta, pura, e illuminata. Io non ardirò già, interpretando la intenzione dell'Accuſator mio, incolparlo di averla fatta volontariamente fervire ai privati ſuoi fini. Credo anzi, che con molto buon cuore, e ſemplicità di ſpirito, per puro zelo egli abbia preſo a maneggiare contro di me queſto ſoggetto il più lu-



blime, che abbiano gli uomini; ma in ricompensa della rettitudine di sua intenzione aggratifica egli un mio consiglio, il quale gli vuol dare e come fedel Cristiano, e come uomo, che parla con qualche cognizione di causa. La premura di trovar le bestemmie, e d'intrudere le empietà in un libro, che non ne ha, non conviene all'edificazione de' Fedeli, non contribuisce al decoro di chi le afferma, non pregiudica al nome nè del libro, nè dell' Autore. Chiunque ha vocazione di scrivere delle cose di Dio cominci dall' averlo nel cuore; la pace, la dolcezza, la persuasione trapireranno allora ne' suoi scritti. S'instruisca dappoi; e se vuole persuadere gl' increduli non cominci mai col prendere un uomo, e supporlo incredulo per combatterlo; ma sibbene si addestri a conoscerli, si addestri a ragionare con buona Logica, e allora scriverà della Religione con quella dignità, e virtù, che può darvi un uomo colle deboli sue forze. Le materie sacre così trattate furono e dai *Bossuet*, e dai *Fenelon*, e dai *Cardinali Orsi*, e dai *Padri Berti*: Faccia il Cielo, che vi sia ragione un giorno di aggiungere a questi chiari nomi anche quello del mio Accusatore.

PARTE

P A R T E II.
ACCUSE DI SEDIZIONE.

ACCUSA PRIMA.

L'Autore del Libro dei Delitti, e delle Pene tratta da crudeli tiranni tutt' i Principi, e tutt' i Sovrani del Secolo (Not. pag. 133.)

RISPOSTA.

Ecco come trattansi tutt' i Sovrani, e i Principi d'Europa nel mio libro l'unica volta, che ne parlo.

« Felice l'umanità, se per la prima volta »
 » le si dettassero Leggi, ora che vediamo »
 » riposti su i Troni d'Europa Monarchi ben- »
 » nefici, animatori delle pacifiche virtù, »
 » delle scienze, delle arti, Padri de' loro »
 » popoli, Cittadini coronati, l'aumento »
 » dell'autorità dei quali forma la felicità dei »
 » Sudditi, perchè toglie quell' intermedia- »
 » rio dispostissimo più crudele, perchè men »
 » sicuro, da cui venivano soffocati i voti »
 » sempre sinceri del popolo, e sempre fa- »
 » usti, quando possono giungere al Trono. »
 » Se essi dico lascian sussistere le antiche »
 » Leggi, ciò è dalla difficoltà infinita di to-

T.



» gliere dagli errori la venerata ruggine di
 » molti secoli, ciò è un motivo per i Citta-
 » dini illuminati di desiderare con maggior
 » ardore il continuo accrescimento della lo-
 » ro autorità » (pag. 83. e seg.).

ACCUSA SECONDA.

*L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene
 si scatenava enormemente contro le Pene, con cui
 i Principi Cattolici puniscono i delitti d'Eresia.
 (Not. pag. 154.)*

RISPOSTA.

In tutto il mio libro ho sempre parlato dei
Delitti non mai dei *Peccati*, questa distinzione
 l'ho fatta da principio, e ripetuta più
 volte nel decoro del libro. L'unica volta,
 in cui ho detto di volo qualche parola sulle
 pene anche temporali dei peccati, così ho
 scritto. « Io non parlo, che dei Delitti, che
 » emanano dalla natura umana, e dal patto
 » sociale, e non dei peccati, dei quali le
 » pene anche temporali, debbono regolarfi
 » con altri principj, che quelli di una limi-
 » tata filosofia (pag. 114.) ». E questi prin-
 cipi sono i principj del Santo Vangelo, della
 buona Teologia, e del Gius Canonico. E-
 co come mi scatenai enormemente contro i
 Principi Cattolici, che puniscono i delitti
 d'Eresia.

ACCUSA TERZA.

*L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene
 escluse arditamente tutto ciò, che la retta ra-
 gione, la politica, e la Religione insegnano
 pel buon regolamento del Genere Umano (Not.
 pag. 3.)*

RISPOSTA.

Aspetto, che l'Avversario mi adduca le
 prove di una sì frana imputazione, frat-
 tanto, acciocchè ei veda, che almeno una
 cosa insegnata dalla retta ragione, dalla *Politi-
 ca*, e dalla *Religione* non la escludo, di-
 rò, che le Leggi, che provvedono ai Ca-
 lunniatori son' ottime al buon regolamento del
Genere Umano.

ACCUSA QUARTA.

*L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene
 con una franchezza, che fa paura, si scatenava in
 una furiosa maniera contro i Principi, con-
 tro le persone Ecclesiastiche ec. (Not. pag. 27.)*

RISPOSTA.

La franchezza non è un male. *Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter, qui autem depravat vias suas, manifestus erit*, dice lo Spirito Santo ne' Proverbi Cap. X. Che la mia franchezza faccia paura al mio Accusa:



tore, egli n'è Giudice competente, lo attesta, e lo credo: poichè scrivendo questa specie di *Sogni* si attacca è vero la Religione, il credito, e la fama d'un uomo dabbene; ma la franchezza dell'uomo dabbene ferve d'un terribile ribalzo, e la ripercussione è funesta; che poi nel mio libro io mi sia scatenato contro i Principi, e contro le persone Ecclesiastiche, ciò è interamente supposto. Le persone Ecclesiastiche non sono nemmeno mai state nominate da me. Dei Principi ecco alcuni pochi tratti del mio libro, che mostrano con quale spirito di amore, e di rispetto per i Sovrani sia scritto.

« Il Legislatore rappresenta tutta la società riunita per un contratto sociale » (pag. 11.). « Il Sovrano rappresenta la ventate società, ed è legittimo depositario delle volontà di tutti » (pag. 14.). Nessun dei benefici Sovrani, che reggono l'Europa pretende maggiore autorità di questa. I migliori Pubblicisti l'hanno per primo principio, veggia tra gli altri *Vattel le Droit des Gens, ou principes de la loi naturelle* lib. 1. Cap. IV. dove troverà questa *furiosa maniera* di parlar de' Principi (1). *La Souveraineté*

(1) Devo aggravare i miei delitti verio il mio Avversario, il quale per alcuni, ch'ei chiama *francesismi scrissi scrissi*, dice, che si rende più accorto della mia *parzialità per certi Scrittori*. (Not. pag.

est cette autorité Publique qui commande dans la Société Civile, qui ordonne, & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette autorité appartient originellement, & essentiellement au Corps même de la Société, au quel chaque membre s'est soumis, & a cédé les droits, qu'il tenoit de la Nature de se conduire en toutes choses suivant ses lumieres par sa propre volonté, & de se faire justice lui-même. Mais le Corps de la Société ne retient pas toujours à soi cette autorité Souveraine: souvent il prend le parti de la confier à un Senat, ou à une seule personne. Ce Senat, ou cette personne est alors le Souverain. Io non ho trascritto qui il passo di questo celebre Pubblicista per persuadere il mio Avversario coll' autorità sulla origine de' Corpi politici, nè pretendo di sconvolgere il sistema, che egli ha fabbricato sull' origine delle Civili società con ragioni, le quali se non hanno il merito della chiarezza, hanno però quello per lo meno della (1) curiosità. A me basta il

85., e segu.) Sappia ei dunque, che io ho la disgrazia d'intendere il Francese, e di più che ho l'empietà di saper trascrivere, come qui vede.

(1) Io non mi sono proposto in questa Scrittura di rispondere nè a tutte le obiezioni, che l'Avversario mi ha fatte, nè a tutt' i ragionamenti. Mi sono circoscritto alle soli gravi accuse. Chiunque però dubitasse ch'io forse a torto non dica male de' suoi principi politici, è giusto che ne veggia alcuni



fargli vedere, che tali verità si scrivono ai di nostri in Europa, nè alcuno de' Sovrani, che presiedono ai diversi Stati, ha mai riguardato o gli Autori, o le Opere come contrarie ai sacri diritti de' Principi. Ma torna-
mo alle mie *furiose maniere* di parlare de' Sovrani.

Io approvo « lo spirito d'indipendenza » nei sudditi, « ma non già scuotitore, e rical- » citante a' Supremi Magistrati » (pag. 16.). Anzi desidero, che questi uomini non ischia, vi, ma liberi sotto la tutela delle Leggi di-
ventino « intrepidi Soldati difensori della » Patria, e del Trono incorrotti Ma-
» gistrati, che con libera, e patriottica elo-
» quenza sostengano, e sviluppino i veri in-
» teressi del Sovrano, che portino al Trono
» coi tributi l'amore, e le benedizioni di

che mi sono caduti accidentalmente sott'occhio. Eccoli. che un Codice di Leggi reso comune sarebbe gli uomini più arditi nel commettere il male, e moltiplicherebbe i delitti (pag. 26.). Il timore conserva i Re-
goli (pag. 164.). L'uomo diventa peggiore a propor-
zione che diventa più libero (pag. 165.). Un Magis-
trato che riceva le accuse segrete dei delitti contro lo Sta-
to, e che non palesi mai i delatori, e i premi esandio nel caso che ne trovasse qualcuno calunniatore, benchè
non possa cagionare la rovina di qualche innocente, si
deve giudicare e credere un Tribunale il più utile, e il
più vantaggioso per tutti gli Stati, e il capo d'opera
dell'umana politica (pag. 50. e segg.).

» tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano
» ai Palazzi, ed alle Capanne la sicurezza,
» l'industriosa speranza di migliorarsi la for-
» te, ec.» (pag. 41.). Nessun Sovrano o
Monarchico, o Aristocratico, o Democra-
tico altro più desidera, che di regnare sopra
uomini di tal tempra. I tempi dei *Caligola*,
dei *Neroni*, degli *Eliogabali* non sono più i
nostri, e l'Accusatore fa una ingiuria ai Prin-
cipi s'ei crede, che i miei principj faccian
loro ingiuria.

Io ho chiamato i Contrabbandi « un furto
» fatto al Principe » (pag. 102.), ed ho det-
to che « vi sono de' Contrabbandi, che in-
» tressano talmente la natura del tributo
» parte così essenziale, e così difficile di una
» buona legislazione, che un tal delitto me-
» rita una pena considerabile fino alla pri-
» gione medesima, fino alla servitù ec.
(pag. 103.). Crede l'Accusatore, che ciò
pure possa parer oltraggioso ai Sovrani, e
meriti il nome di *furiosa maniera di scatenarsi?*

Ho dipinta una Nazione ben governata
con questi termini: « Una forma di governo,
» per la quale i voti della Nazione siano riu-
» niti, ben munita al di fuori, e al di den-
» tro dalla forza, e dalla opinione, forse più
» efficace della forza medesima, dove il co-
» mando non è che presso il vero Sovrano »

(pag. 74.). Sarebbe questo mai, che all' Accusatore facesse nascere la idea della mia furiosa maniera di scatenarmi contro i Sovrani?

Se io ho reso un pubblico omaggio alla verità parlando degli attuali Sovrani, che governano l'Europa, se io ho definita la suprema potestà del Principe, conformemente ai principj adottati in ogni parte dell' Europa presente, se io ho lodato il governo, in cui siano fedeli, e liberi i sudditi a preferenza d'ogni altro, se io ho dichiarate fare, e da difendersi le supreme regalie dei Principati, come mai l'Autore può dirmi, ch'io abbia mancato a quel rispetto, e a quella sommissione, che ogni suddito deve al suo Principe, ed ogni uomo onesto a tutte le supreme Potestà anche estranee? Nel mio libro non mi sono proposto di cercare, che la natura in generale delle Pene, e dei Delitti. Io l'ho cercata da uomo, che non si circoferisce ad una Nazione, o ad un secolo, ma che esaminando gl' immutabili rapporti delle cose ne stabilisce la univiale Teoria. Non ho mai avuto di mira verun secolo in particolare, o veruna Nazione, e chiunque disappassionatamente leggerà la mia opera, lo vedrà facilmente.

ACCUSA QUINTA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene ha detto, che ha maggior diritto un uomo privato, che tutta la società insieme, o quelli, che la rappresentano (Not. pag. 85.)

RISPOSTA.

Se nel libro dei Delitti, e delle Pene vi fosse una sciocchezza di tal natura, non credo, che l'Avversario avrebbe fatto un libro di 191. pag. per confutarlo.

ACCUSA SESTA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene contrasta ai Sovrani il Diritto della pena di morte (Not. pag. 108.)

RISPOSTA.

Se il libro delle Note, ed Osservazioni potesse vivere sino ai secoli a venire (vaticinio, di cui io non oso lusingarlo), servirebbe certamente di soggetto a molte dispute fra gli eruditi intorno lo spirito del secolo decimo ottavo. La Storia tutta di questo secolo troverebbero essi ripiena di tratti di augusta beneficenza, di paterno amore, e di clementissime virtù manifestate a gara dai Principi verso l'umanità loro soggetta, tratti, e virtù, che di gran lunga sopravanzano



gli esempj veduti nelle passate età. Vedranno l'umanità rispettata in mezzo ai mali indispensabili delle guerre; vedranno la libertà politica cresciuta; il commercio per ogni dove rianimato; i magnifici ricoveri pubblicamente eretti per gl'invalidi, e onorati guerrieri; vedranno i mendici tolti dalla fame, e dalle ingiurie, e con pubblica sovrana munificenza alimentati, ricoverati, assistiti; vedranno i miseri orfanelli, e quella porzione della umanità nata senza le civili, e religiose approvazioni, che in prima periva infelicemente, ora in molte parti dell'Europa per paterna cura de' Principi tolta dalle fauci della morte: vedranno il fasto, e l'alterigia non già, come per l'addietro, ma l'umanità, la beneficenza, e le benedizioni de' Popoli star d'intorno ai Troni de' Monarchi d'oggi giorno, ai quali i più miseri hanno facile accesso, e trovano la più sicura, e pronta difesa in loro foccorso; vedranno in somma i frutti d'una dolce, e augusta virtù, che sembra fare il distintivo carattere del secol nostro. Ma come conciliare tanti, e sì numerosi testimonj, con i lamenti dell'Accusator mio, perchè si contrasti ai Sovrani il diritto di dar la pena di morte! Possibile, direbbono allora gli eruditi, che in que' tempi ai Sovrani sembrasse preziosa tanto il diritto di dar la pena di morte!

Male assai conosce l'Accusatore l'indole de' Sovrani d'oggi. Sappia egli, che tutt'i Principi d'oggi giorno in vece d'aver caro il funesto diritto di togliere la vita a un uomo, risguardano anzi quest'atto come uno dei peccati più dolorosi del Principato. Sappia, che tutt'i Principi d'oggi giorno in vece d'aver caro il diritto di dar la pena di morte, premierebbono chiunque trovasse un mezzo per provvedere alla pubblica sicurezza senza l'estermio di verun uomo. Sappia, che tutt'i Principi d'Europa d'oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo tristissimo diritto, ma bensì se ne sono scaricati su i Tribunali, riservandosi a loro soli il quasi divino diritto di beneficiare graziano. Sappia, che alcuni Principi in questo secolo son giunti ad imitare gli esempj degl'Imperatori *Maurizio* (1), *Anastasio*, e *Isacco l'Angelo* (2), i quali non vollero far uso alcuno della potestà di punire di morte. Sappia per fine, che tutt'i Principi d'oggi giorno hanno limitato, ristretto, raffrenato ne' loro Stati l'uso della pena di morte, gli Archivi criminali d'ogni Nazione Europea, e la tradizione di tutti gli Europei viventi gli attesteranno.

(1) Evagr. Hist.

(2) Frag. di Svid. in Costant. Porphyrog.



Ha sempre un gran vantaggio uno, che attacca, perocchè un' accusa, anche supposta, si scrive in poche righe, laddove una dimostrazione della falsità dell' accusa s'estende per sua natura a più pagine. Quest' inconveniente lo vedo, e spero che i saggi Lettori non me lo vogliano attribuire a colpa. Io dunque ho contrastato ai Sovrani il diritto della pena di morte? Ecco cosa ho detto io.

« La morte d'un Cittadino non può crederli » necessaria, che per due motivi. Il primo » quando anche privo di libertà egli abbia » ancora tali relazioni, e tal potenza, che » interessi la sicurezza della Nazione; quan- » do la sua esistenza possa produrre una ri- » voluzione pericolosa nella forma di go- » verno stabilita . . . Quando la di lui mor- » te fosse il vero, ed unico freno per disto- » gliere gli altri dal commettere Delitti » (pag. 74.). Se io stabilisco due classi univer- » salsi di delinquenti, contro i quali « è giusta, e necessaria « la pena di morte, come mai l'Accusatore dirà, ch'io contrasti al Sovrano la podestà di dar la pena di morte!

Notisi qui di passaggio, che tutti gli assurdi, e le imputazioni, che l'Accusatore fa nascere contro di me su questo proposito, vengono dall'arbitraria confusione, che ha fatto di due nomi, che io distinguo costantemente. *Diritto, e Podestà*. Il Diritto l'ho già

definito al principio del mio libro « l'aggre- » gato di tutte le porzioni di libertà poste » nel pubblico deposito forma il diritto di » punire » (pag. 7.). Ora non essendo pre- » sumibile, che nessun uomo abbia posto nel pubblico deposito quella porzione di libertà, che gli è necessaria per vivere, non si chiamerà *Diritto* la ragion di punire di morte. Ma la ragion di punire di morte sarà però giusta, e necessaria contro le due accennate classi di Delitti, e questa si chiamerà *podestà, e podestà giusta, e necessaria*, poichè se si trova, che la morte d'un uomo sia utile, o necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà *podestà* di condannare a morte, e questa *podestà* nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà « una » guerra della Nazione con un Cittadino, » perchè giudica utile, o necessaria la destruz- » zione del suo essere » (pag. 74. e seg.)

Tanto è vero, ch'io nel mio libro ho creduta *giusta* la pena di morte qualunque volta ella sia *utile, o necessaria*, come ho espressamente detto, che per provare, che non conviene dar la pena di morte, ho cercato di far conoscere, che la pena di morte non è nè utile, nè necessaria, e così dico al bel principio. « Se dimostrerò non essere la pena » di morte nè utile nè necessaria, avrò vinto » la causa della umanità » (pag. 74.).



Se io abbia bene o male dimostrato quest' assunto, a me non giova il trattarlo: creda l'Accusatore quel che vuole, poichè ciò non riguarda nè la Santa Fede, nè i Principi, ma un puro ragionamento. Il mio Silogismo eccolo in ristretto.

La pena di morte non deve darfi se non è utile, o necessaria;

Ma la pena di morte non è utile, nè necessaria,

Dunque la pena di morte non deve darfi.

Quì non si tratta dunque di ragionare de' Diritti del Sovrano. L'Accusatore non vorrà già sostenere, che la pena di morte si debba dare, benchè non sia utile, nè necessaria. Una sì scandalosa, e disumana proposizione non può uscire dalla bocca di un uomo Cristiano. Se nella minore non ho ragionato bene, questo sarà un delitto di lesa Logica, non mai di lesa Maestà. Sono per altro compatibili i miei errori; sono essi del genere di quelli, che commiserò tanti zelanti Cristiani ne' primi secoli della Chiesa (1); sono del

(1) Nel che consultasi i Santi Padri, e tra gli altri Tertuliano, il quale nell' Apolog. Cap. XXXVII. così dice: che era una delle massime de' Cristiani di soffrire la morte piuttosto, che di darla altrui: e nel Trattato della Idolatria Cap. 18. e 19.

genere di quelli, che commettevano i Monaci al tempo di Teodosio il Grande verso la fine del quarto Secolo, de' quali parlano gli Annali d'Italia al Tom. 2. l'anno 389. dove così dice il Signor Muratori: *Che Teodosio fece una Legge contro de' Monaci, acciocchè stassero ne' loro Conventi, essendo giunta a tal segno la loro carità verso il prossimo, che levavano i rei dalla mano de' Giustizieri, perchè non volevano, che nessuno morisse.* La mia carità non giunge a tal segno, e convengo volentieri in dire, ch'ella in que' tempi fosse mal regolata. Un' azione violenta contro la pubblica autorità è sempre colpevole. Io non ho levato verun reo dalle mani de' Giustizieri; ho scritto, che è giusto che vi

condanna tutte le sorte di pubbliche Cariche come proibite ai Cristiani, a cagione della necessità di condannare a morte i rei. Ognun comprenderà facilmente, come l'orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini del giusto, nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di Tertuliano; ho detto bensì con San' Agostino, che è miglior cosa che i rei, anzi che andare al supplicio *alcui utili operi integra eorum membra deserviant.* August. Epist. CCX. Basta solo, che il mio Accusatore vegga da ciò, se lo spirito de' primitivi Cristiani sia piu in favore di me, che vorrei che le pene degli uomini non giungessero sino alla morte, e che si ripartisse alla pubblica sicurezza altrimenti; ovvero in favore di lui, che vuole che si ammazzino gli uomini assolutamente.

vadano quando è *utile*, o *necessario* il farlo; ho creduto, che ciò non possa essere nè utile, nè necessario fuori che nei tempi de' turbidi d'una Nazione; e s'ha a dire perciò, ch'io *contrasto ai Sovrani il diritto della pena di morte!* E un UOMO mi si deve scagliar contro, perchè ho scritto, che non si devono uccider gli UOMINI, che o per la pubblica utilità, o per necessità! E quest'UOMO mi dovrà per ciò dire, che la mia *opinione è erranea* (pag. 105.), che v'è *del marcio* (pag. 108.), ch'io sono uno *spirito forte* (pag. 110.), che faccio *insani ragionamenti* (pag. 112.), che sono un *impostore* (pag. 114.), ch'io *accuso di crudeltà la stessa provvidenza Divina* (pag. 118.), ch'io dico *impertinenti sciocchezze* (pag. 130.), che faccio *equivoco ridicolosamente* (pag. 130.), e che per fine *gli uomini saggi guarderanno sempre simili verità con occhio di disprezzo, e le giudicheranno parti d'uomini indispettiti, come dice, che mi sono io mostrato!* (pag. 135.)

Prima, ch'io termini la risposta a quest'accusa fella non devo omettere un argomento suo esposto in questi termini. *Se l'Autore crede alla Sacra Scrittura, dunque deve credere alla medesima, anche quando gli insegna, che la pena di morte è giusta, e necessaria, e che si devono rispettare le Leggi, ed i Sovrani* (Not. pag. 133.).

Dove

Dove si legge mai nel mio libro questa bestemmia, che le *pene di morte decretate da Dio nel governo del Popolo Eletto non sieno giuste, e necessarie!*

Dove si legge mai nel libro, che non si debba dare la *pena di morte, quando sia giusta, e necessaria!*

L'Accusatore ha il dono di scambiare per lo più una proposizione coll'altra. Io ho detto, lo ripeto, che quando la pena di morte è utile o necessaria è pure giusta, e si deve dare; a che egli si affatica dunque a provarmi, che la pena di morte può essere giusta, e necessaria?

Ma l'Accusatore citandomi la Sacra Scrittura mi cita un argomento, che non prova contro una proposizione, che non ha ben intesa. Io dovrò dunque ripetergli quello, che sta scritto fu mille libri, cioè, che il governo del Popolo Ebreo non era Monarchico, non era Aristocratico, non era Democratico, non era misto, ma era Teocratico, cioè diretto immediatamente dalla mano di Dio, reso visibile ne' moltiplicati prodigi operati in favore, ed istruzione del suo Popolo, e che i Profeti parlavano immediatamente a quella Nazione colla voce di Dio. S'ei leggerà la Sacra Scrittura, e i buoni, e Ortodossi interpreti, vedrà, che molti fatti della Storia di quel Popolo non

V



potrebbero giustificare la nostra imitazione; così la uscita dall' Egitto, così l'ingresso nella Terra di promessa furono accompagnati da alcune circostanze, giuste unicamente allora, che vennero comandate dal Supremo Creatore, e Signore degli uomini, e delle cose, il quale sa battere strade giuste, ed ammirabili, ma nello stesso tempo impercettibili al debil' occhio dell' uomo. Ciò posto dovrò pure avvertire il mio Accusatore come colla promulgazione del Vangelo, e della Legge di Grazia siano state abrogate non tanto le cerimoniali Leggi dell' antico Testamento, quanto le Giudiziarie, e come scrive Tertulliano: *Vetus lex ultione gladii se vindicabat, nova autem lex clementiam designabat.* Tertul. Advers. Jud. Cap. III.; cose che sono d'una molto facile erudizione. Rifletta quindi, che la sola causa criminale giudicata da Cristo Redentor nostro non finì già colla lapidazione, come stava scritto nelle Leggi, ma bensì colla clemenza. Esamini bene lo spirito del S. Vangelo, gli Atti degli Apostoli, gli scritti de' primi Cristiani, lo Spirito della Santa Chiesa, che sospende dal Sacro Ministero chiunque sia partecipe della morte d'un uomo, e veda poi se sia più conforme, non dirò alle virtù dell' *Umanità*, della *Benevolenza*, e della *Tolleranza degli errori umani* (virtù che l'Avvertito trova equi-

voche [*Not. pag. 30.*] , la mia, o sua sentenza; ma veda esaminandole sui principj del Cristianesimo, quale delle due vi sia più conforme.

Finalmente alcuna cosa conviene pur dire intorno il *rispettar le Leggi, ed i Sovrani*, cosa che l'insegna la Scrittura, ed oltre la Scrittura l'insegna il buon senso, e la ragione ad ogni Uomo di qualunque Religione. Qual Legge v'è al Mondo, che proibisca di dire, o di scrivere, che un Governo può sussistere in pace senza decretar pena di morte a nessun reo! Questo lo dice *Diodoro* Lib. 1. cap. 65. raccontandoci, che *Sabacone* Re d'Egitto con lodatissima clemenza mutò le pene capitali colla pena della schiavitù, e fece servire i Delinquenti alle opere pubbliche con felicissimo successo. Questo lo dice *Strabone* Lib. XI. di certi Popoli vicini al Caucaso, de' quali dice *namini mortem irrigasse quamvis pessima merito.* Questo lo dicono le Storie Romane dopo la Legge *Porcia* con cui si stabilì, che la vita non potesse essere tolta a un Cittadino Romano, che per sentenza di tutto il Popolo. Legge di cui parla *Livio* al Lib. X. c. IX. Quello per fine lo dice l'esempio di vent' anni di Regno seguito ai di nostri nel più vasto Impero del Mondo nella *Moscovia*, dove salendo al Trono la Principessa ultimamente morta.



giurò di non togliere la vita a nessun reo, e mantenne il giuramento, senza che la giustizia criminale abbia lasciato di avere il suo corso, o la pubblica tranquillità sia veduta peggiorare. Se questi fatti sussistono è dunque un fatto, che qualche governo può sussistere senza decretar pena di morte a nessun reo. E per avere scritto un fatto pubblico crederà l'Avversario, che ne vengano offese o le Leggi, o i Sovrani! Le Leggi, i Sovrani, e gli uomini non vengono offesi da altri fatti, che dai detti falsi, o calunniosi.

Sarà forse proibito ad un Cittadino intanto che ubbidisce alle Leggi presentanee il far dei voti, e lo scrivere, perchè se ne formino di più adattate, di più chiare, di più dolci! Sarà forse delitto il ragionare su gl' inconvenienti universali di tutte le Nazioni, perchè si riformino! È stato forse riguardato come un Sovvertitore del pubblico riposo, un Oltreggiatore delle Leggi, e dei Sovrani e della Chiesa, il benemerito, e illustre Sig. Marchese Scipione Mattièi, quando combattendo le idee della Magia potevasi pur dire di lui che trattasse da crudeli tiranni tutt'i Principi, e tutt'i Sovrani del Secolo, ed i Savi della Chiesa, perchè condannavano alla morte (i Maghi, e le Streghe direbbesti allora) i Scellerati (Not. pag. 133.), come l'Accusatore pretende d'imputarmi! Crede

egli che vi sia, o vi possa essere alcun Governo in Europa, che similmente perfetto, che il suggerimento d'una mutazione debba offenderlo? Io assicuro l'Accusatorio mio che tutt'i Governi d'Europa, e tutt'i Principi, che vi presiedono ne' loro Stati, accettano, o escludono i libri secondo giudicano conveniente di fare; che ascoltano, o rifiutano le proposizioni universali a misura che sono convenienti, o no alla loro Nazione; nè che mai si credono mancato loro il rispetto da chi espone generalmente le sue opinioni buone, o cattive ch'esse sieno, senza disegno, o vista di dispiacere ad alcuno. *Iniuriam mihi faciet si quis me ad ulla nostri sæculi controversias aut natas aut quæ nascitura prævideri possunt respexisset arbitratur. Vere enim proficior sicut mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari sæculo abduxisset animam. Grat. de Jure belli & Pacis in Prolegom.*

ACCUSA SETTIMA.

L'Autore del libro dei Delitti, e delle Pene ha scritto non già per amore della umanità, ma solamente per sfogar la sua bile contro la comune maniera di giudicare (Not. pag. 142.)



RISPOSTA.

In questo pio giudizio, che l'Accusatore porta dei moti reconditi del mio animo non ha migliore fortuna di quella, che ne abbia avuta ne' giudizj del mio libro. Sul bel principio del mio libro si legge: « Me fortunato » se potrò ottenere i segreti ringraziamenti » degli oscuri, e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono » a chi sostiene gl'interessi della umanità » (*pag. 5.*), e più avanti: Se sostenendo i » diritti degli uomini, e dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli spafimi, » e dalle angoscie della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, o dell'ignoranza ugualmente fatale; le benedizioni, » e le lagrime anche di un solo innocente » ne' trasporti della gioia mi consolerebbero » del dispregio degli uomini (*pag. 35.*). Siccome questi tratti sono partiti dal mio cuore, così mi prometto, che ogni sensibile, e giudiziofo Lettore sentirà, se io abbia scritto *non per amore della verità, ma solamente per isfogar la bile contro la comune maniera di giudicare.*

CONCLUSIONE.

Il libro dunque dei Delitti, e delle Pene viene costituito reo delle segaenti imputazioni. Di non conoscer la Giustizia Divina. Di non credere alle Sacre Scritture. Di esser nemico del Cristianesimo. Di aver asserita incompatibile la Religione col buon governo. Di aver chiamate le verità della Fede semplici opinioni umane. Di aver guardata la Religione come una semplice massima di politica. Di aver chiamato odioso l'impero della Religione. Di essere un nemico dell'Altissimo. Di aver accusato il Vangelo di stragi orribili. Di aver bestemmato contro i Ministri della verità Evangelica. Di aver cercato di togliere ogni rimorso di coscienza, e tutt' i doveri anche di natura. Di aver preso di mira i Savj della Chiesa Cattolica. Di aver calunniati i Prelati Ecclesiastici. Di aver negato che l'Eresia sia un delitto di lesa Maestà Divina. Di aver detto, che gli Eretici condannati dalla chiesa sono vittime di una parola. Di aver negato, che il peccato sia una offesa infinitamente grande fatta a Dio. D'aver scritto con sacrilega impostura contro dell'Inquisizione. Di aver dipinti i Religiosi con colori infernali. Di aver trattati da crudeli Tiranni tutt' i Principi, e tutti i



Sovrani del secolo, e di essersi scatenato contro di essi in furiosa maniera. Di essere ripieno in somma d'empie bestemmie, e di contenere per dirla in breve: tutti gli errori più enormi, e più sediziosi bestemmati fin qui contro la Sovranità, e contro la Religione Cristiana da tutti i più empj Eretici, e da tutti gli irreligiosarj antichi, e moderni; e tutto ciò nel mio libro vi ha ritrovato l'Avversario, e lo comunica al pubblico per amore della bella verità (Not. pag. ult.).

Una sola di queste iniquità basterebbe per difonorare l'Autore, che la sostenesse, o l'Accusatore, che falsamente l'avesse imputata. Come l'Accusatore abbia provate le sue Tesi, ogni ragionevole Lettore, che abbia veduto lo scritto medesimo di lui, lo ha potuto conoscere abbastanza. Potrà parere strano a taluni, che io abbia preso a rispondere a un avversario di tal natura, ma c'isterà la maraviglia, a chi rifletta di quali importanti soggetti si trattasse. Quest'è un pubblco omaggio, che uno Scrittore Cristiano deve alla santa sua Religione, o di difenderli quando ne venga a torto incolpato, o di ritrattarli quando ha trascorso in errore di tal natura. Uno de' tratti più luminosi della vita di Monsignor di Fenelon si fu quando avvisato della disapprovazione, che il Sommo Pontefice aveva data ad una proposizione da

sui scritta, salì quello onorato, e pio Prelato in Pergamo, e alla vista di tutto il Popolo, con nobile, e coraggiosa virtù ritrattossi, e rese gloria alla Verità della Fede. Io avrei avuto il coraggio d'imitare almeno scrivendo un esempio sì illustre, quando una sola delle appostemi impietà mi fosse trascorsa, e in vece di risposta avrei fatto vedere al Pubblico la ritrattazione del mio errore, e mi attribuirei, come devo, a gloria di mostrarmi con un atto solenne, ubbidiente figlio della Chiesa d'Iddio, e intimo conoscitore di quella distanza, che passa fra i Sovrani, e un privato.

Ma nello scritto del mio Avversario (ch'io pure ho sempre voluto chiamar Libro) e nelle imputazioni, che ivi si leggono (alle quali ho pure sempre voluto dar il nome di *Accuse*), non ne ho trovata una sola fondata nemmeno sopra una apparenza di verità. Da qui ne viene, che in vece di provare alcuno di que' *fallidiosi rimossi*, dai quali l'Accusatore crede, che io sia inquietato (Not. pag. 6.), anzi desidero di cuore, che la rettitudine della sua intenzione sia stata tanta, da lasciare anche a lui la coscienza in pace. Le Accuse contro me intente, non davanti un Giudice, non davanti un Tribunale, ma in faccia di tutt' i Giudici, di tutt' i Tribunali d'Italia, dal mio Avversario, non



314 *Risposta alle Note ed Osservazioni.*
 sono un affare di Letteratura. Se queste Accuse fossero provate, io farei l'uomo più detestabile del Mondo; se non sono provate, io gli perdono, nè altro più domando da lui se non se, che s'astenga in avvenire dal dare il suo giudizio su d'altri Scrittori della nostra Italia, e in caso pure, che ciò non sia sperabile, che ponga almeno sul Frontispizio delle Accuse, ch'ei farà agli altri Autori, l'avviso di esser lo stesso, che ha scritto le *Note, ed Osservazioni sul libro intitolato dei Delitti, e delle Pene.*

IL FINE.


AVVERTIMENTO.

Nelle presenti *Risposte alle Note, ed Osservazioni*, le pagine che li citano del libro dei Delitti, e delle Pene, essendo quelle della Edizione precedente, così per comodo di ritrovarle in questa, avvertiamo che alla pag. 226. dove si cita la pag. 11. si legga la 18.

227.	.	.	.	221.	.	194.
228.	.	.	.	19.	.	30.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	22.	.	35.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	24.	.	38.
229.	.	.	.	33.	.	51.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	46.	.	72.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	81.	.	132.
230.	.	.	.	53.	.	87.
231.	.	.	.	94.	.	149.
232.	.	.	.	51.	.	86.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	63.	.	<i>Ibid.</i>
233.	.	.	.	114.	.	183.
236.	.	.	.	19.	.	30.
237.	.	.	.	21.	.	36.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	21.	.	33.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	24.	.	37.
240.	.	.	.	35.	.	55.
241.	.	.	.	101.	.	159.
243.	.	.	.	11.	.	18.
244.	.	.	.	26.	.	41.
<i>Ibid.</i>	.	.	.	27.	.	<i>Ibid.</i>
247.	.	.	.	26.	.	<i>Ibid.</i>
251.	.	.	.	<i>Ibid. e seg.</i>	.	<i>Ibid.</i>
252.	.	.	.	<i>Ibid. e seg.</i>	.	27.
253.	.	.	.	9.	.	11.
254.	.	.	.	94.	.	149.
266.	.	.	.	113.	.	181.
	.	.	.	<i>Ibid.</i>	.	182.

AVVERTIMENTO.

269.	.	.	114.	.	183.
272.	.	.	113. e seg.	.	182.
274.	.	.	114.	.	183.
280.	.	.	63. e seg.	.	102.
284.	.	.	73.	.	117.
285.	.	.	25.	.	39.
290.	.	.	83. e seg.	.	133.
Ibid.	.	.	114.	.	183.
292.	.	.	11.	.	19.
Ibid.	.	.	14.	.	22.
294.	.	.	16.	.	26.
295.	.	.	41.	.	65.
Ibid.	.	.	101.	.	161.
Ibid.	.	.	103.	.	163.
Ibid.	.	.	74.	.	119.
300.	.	.	Ibid.	.	Ibid.
Ibid.	.	.	7.	.	12.
301.	.	.	74. e seg.	.	118.
Ibid.	.	.	Ibid.	.	Ibid.
310.	.	.	5.	.	13.
Ibid.	.	.	25.	.	53.



I N D I C E
DEI PARAGRAFI
ED ALTRE COSE

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO LIBRO.

I Nroduzione.	pag. 9.
§. I. Origine delle Pene.	13.
II. Diritto di punire.	15.
III. Conseguenze.	18.
IV. Interpretazione delle Leggi.	21.
V. Oscurità delle Leggi.	27.
VI. Proporzione fra i Delitti, e le Pene.	30.
VII. Errori nella misura delle Pene.	36.
VIII. Divisione dei Delitti.	39.
IX. Dell' Onore.	44.
X. Dei Duelli.	48.
XI. Della tranquillità pubblica.	50.
XII. Fine delle Pene.	54.
XIII. Dei Testimonj.	55.
XIV. Indizj e forma di Giudizj.	59.
XV. Accuse segrete.	64.
XVI. Della Tortura.	68.
XVII. Del Fisco.	82.
XVIII. Dei Giuramenti.	83.


INDICE.

XIX. <i>Prontezza della Pena.</i>	88.
XX. <i>Violenze.</i>	92.
XXI. <i>Pene dei Nobili.</i>	94.
XXII. <i>Furti.</i>	97.
XXIII. <i>Infamia.</i>	99.
XXIV. <i>Oziosi.</i>	101.
XXV. <i>Bando e Confische.</i>	104.
XXVI. <i>Della spirito di famiglia.</i>	106.
XXVII. <i>Dolcezza delle Pene.</i>	112.
XXVIII. <i>Della pena di Morte.</i>	117.
XXIX. <i>Della Cattura.</i>	134.
XXX. <i>Processi, e Prescrizione.</i>	140.
XXXI. <i>Delitti di prova difficile.</i>	145.
XXXII. <i>Suicidio.</i>	152.
XXXIII. <i>Contrabbandi.</i>	160.
XXXIV. <i>Dei Debitori.</i>	164.
XXXV. <i>Afili.</i>	169.
XXXVI. <i>Della Taglia.</i>	171.
XXXVII. <i>Attentati complici, impuniti</i>	173.
XXXVIII. <i>Interrogazioni suggestive,</i> <i>deposizioni.</i>	177.
XXXIX. <i>Di un genere particolare di</i> <i>delitti.</i>	181.
XL. <i>False idee di utilità.</i>	184.
XLI. <i>Come si prevengono i delitti.</i>	188.
XLII. <i>Delle Scienze.</i>	191.
XLIII. <i>Magistrati.</i>	198.
XLIV. <i>Ricompense.</i>	199.
XLV. <i>Educazione.</i>	200.
XLVI. <i>Delle Grazie.</i>	201.

INDICE.


XLVII. <i>Conclusioni.</i>	204.
<i>Giudizio di Celebre Professore</i> <i>sopra il Libro dei Delitti,</i> <i>e delle Pene.</i>	207.
<i>Risposta ad uno scritto che</i> <i>s'intitola Note, ed Offer-</i> <i>vazioni sul Libro dei De-</i> <i>litti, e delle Pene.</i>	211.











名古屋大学附属図書館所蔵 Hobbes I 40695957
Nagoya University Library, Hobbes I, 40695957